# SET INFORMATIVO AUTO

**Redatto secondo le linee guida del**
**Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari**

**Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)**

---

**Questo Set Informativo, contenente DIP - Documento informativo precontrattuale, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o, dove prevista, della Proposta di Assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.**

MAPFRE

edizione 18 marzo 2026

# Contratto di Assicurazione R.C. Auto Autovetture

**Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo**
**Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. – Co-Manufactor Telepass Assicura S.r.l.**

**Prodotto: Polizza Auto** Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Telepass Assicura S.r.l. – Sede legale in via Laurentina 449, 00142 – Roma, Italia. C.F. e P. IVA n 15725221004, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 15725221004, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi alla Sezione A, nr. A000663580, in collaborazione con Telepass S.p.A., iscritto al RUI, numero E000601244, sezione E (Collaboratori). Elenco dei rapporti di collaborazione di Telepass Assicura S.r.l.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di Assicurazione è?

Questa Polizza assicura la Responsabilità Civile delle Autovetture per i danni causati a terzi dalla Circolazione in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico) con formula Bonus Malus.

## Che cosa è assicurato?

- ü **Responsabilità Civile (R.C. Auto):** danni causati a terzi dalla Circolazione del Veicolo;
- ü **Responsabilità civile dei trasportati:** danni che questi possono involontariamente causare durante la Circolazione del Veicolo;
- ü **Responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi.**

La garanzia R.C. Auto prevede la "Guida Esperta" (Conducente di età pari o superiore a 23 anni).

Le garanzie di Responsabilità Civile sono prestate con un Massimale minimo per Sinistro pari a 6,45 milioni di euro per i danni alla persona e 1,3 milioni di euro per i danni alle Cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel Sinistro. Con un sovrappremio sono disponibili dei massimali più elevati. Nella garanzia R.C. Auto sono sempre incluse le seguenti condizioni aggiuntive:

- » **Parziale rinuncia alla Rivalsa in caso di Conducente con età inferiore a 23 anni (Opzione Guida Esperta):** se è stata opzionata la Guida Esperta e il Conducente ha meno di 23 anni, **solo per il primo Sinistro** la rivalsa è limitata a € 5.000
- » **Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita**: se il Conducente ha omesso di rinnovare la patente o di convertire la patente estera, **solo per il primo Sinistro** la rivalsa è limitata a € 2.500 se entro 6 mesi dalla data del Sinistro la patente viene rinnovata o convertita.
- » **Veicolo con revisione scaduta:** Nel caso in cui il Veicolo non è stato revisionato nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore per dimenticanza, omissione o altra causa diversa della dichiarazione di non idoneità del Veicolo per non aver superato la revisione obbligatoria, la Compagnia limita la Rivalsa fino ad un massimo di € 2.500, **solo per il primo Sinistro**, se la revisione è eseguita e superata entro 6 mesi dalla data di scadenza prevista.

**Con pagamento di Premio aggiuntivo,** è possibile aggiungere le seguenti **Garanzie opzionali:** Opzione Bonus protetto, Opzione Rinuncia alla Rivalsa, Furto e Incendio, Kasko, Mini Kasko, Eventi Atmosferici, Eventi sociopolitici, Cristalli, Infortuni del Conducente, Tutela Giudiziaria.

## Che cosa non è assicurato?

**Per legge non sono inoltre considerati terzi e non sono coperti dall'Assicurazione R.C. Auto:**

- 0 **il Conducente del Veicolo responsabile del Sinistro, per i danni a persona e a Cose;**
- 0 **il Proprietario del Veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario di Veicolo in leasing, per i danni a Cose;**
- 0 **il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di Veicolo in Leasing, per i danni a Cose;**
- 0 **i parenti e affini entro il terzo grado del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per Veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a Cose;**
- 0 **i soci a responsabilità illimitata, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a Cose.**

## Ci sono limiti di copertura?

**L'assicurazione R.C. Auto non è operante:**

- ! **se il Conducente non è abilitato alla guida, come da disposizioni in vigore. In caso di guida con patente scaduta o patente estera non convertita, la rivalsa è limitata a 2.500€ solo per il primo Sinistro;**
- ! **se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di circolazione, per i danni ai terzi trasportati;**
- ! **se il Veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona cui è stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche.**
- ! **se il Veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge;**
- ! **se il Conducente ha meno di 23 anni in caso di Opzione Guida Esperta. La rivalsa è limitata a € 5.000 solo per il primo Sinistro;**
- ! **se il Veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- ! **in caso di dolo del Conducente;**
- ! **nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;**
- ! **per i danni causati a terzi da Veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada;**
- ! **se il Veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione perché non è in regola con le norme relative alla revisione. In caso di revisione scaduta, la rivalsa è limitata a €2.500 solo per il primo Sinistro;**
- ! **nel caso di Veicolo con targa prova, se la Circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;**
- ! **in caso di danni provocati da Veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l'accesso di detti Veicoli è vietato a termini di legge.**

**Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.**
**I limiti di copertura relativi alle garanzie dirette e accessorie sono riportati sul DIP aggiuntivo.**

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

## Dove vale la copertura?

ü L'Assicurazione R.C. Auto ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra, in Serbia, nel Regno Unito, in Bosnia Erzegovina e in Montenegro. La garanzia R.C. Auto ti copre anche negli Stati le cui sigle internazionali sulla Carta Verde non siano barrate. In caso di Circolazione all'estero, la garanzia R.C. Auto opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni internazionali, ferme le maggiori garanzie previste dall'Assicurazione. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio.

## Che obblighi ho?

**Quando sottoscrivi il Contratto**, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sulle circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.

**In corso di Contratto,** devi comunicare qualsiasi cambiamento che comporti una modifica del rischio assicurato.
**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di Rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.**

**In caso di Sinistro**, la richiesta di risarcimento danni deve essere presentata:
- in caso di Sinistro R.C. Auto in Indennizzo Diretto e per i Sinistri relativi alle garanzie accessorie, se acquistate: alla Compagnia;
- in caso di Sinistro R.C. Auto in Indennizzo Ordinario: all'Impresa di Assicurazione di controparte;
- in caso di Sinistro con Veicolo non assicurato o non identificato: alla CONSAP (Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada);
- in caso di Sinistro avvenuto in Italia con Veicolo immatricolato in uno Stato Estero: all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).

## Quando e come devo pagare?

Il Contratto si intende perfezionato con il pagamento del Premio. Il Premio, o la prima rata di Premio in caso di frazionamento, deve essere pagato al momento della sottoscrizione del Contratto.
Il Premio può essere corrisposto in un'unica soluzione o, tramite frazionamento in 12 in rate mensili senza alcun costo amministrativo aggiuntivo, se concesso dalla Compagnia. Il Premio è calcolato per periodo di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se è stato concesso il frazionamento. Il Premio sottoscritto è comprensivo delle imposte e del contributo Servizio Sanitario Nazionale. Puoi pagare il Premio con addebito sul medesimo conto corrente bancario indicato per l'addebito del canone Telepass.

## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza (data di decorrenza), se il Premio è stato pagato entro tale data. In caso contrario, l'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del Premio.
L'Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. L'Assicurazione cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza. La copertura assicurativa resta comunque attiva fino alla decorrenza dell'eventuale nuovo Contratto stipulato per il medesimo Veicolo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza. Puoi chiedere la sospensione temporanea dell'Assicurazione una sola volta per annualità assicurativa per un massimo di 10 mesi (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Fermo il termine massimo di sospensione, puoi chiedere la proroga del periodo di sospensione con un preavviso di 10 giorni (o di 5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Per tutta la durata della sospensione, il Veicolo è privo di copertura assicurativa e non può circolare.

## Come posso disdire la Polizza?

Se ci ripensi, puoi disdire il Contratto entro 14 giorni dalla data di stipulazione. La Compagnia ti rimborsa la parte di Premio relativa al periodo residuo, escluse le imposte e il contributo SSN, per tutte le garanzie acquistate.
Inoltre, puoi chiedere la cessazione anticipata del Contratto in caso di:
- vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione e Furto o appropriazione indebita del Veicolo assicurato;
- risoluzione consensuale, se non sei stato coinvolto in Sinistri.

Nei predetti casi di cessazione anticipata del Contratto, hai diritto al rimborso della sola garanzia R.C. Auto per il periodo residuo non goduto, escluse le imposte e il contributo SSN. Il rimborso viene effettuato tramite bonifico bancario.

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

# Assicurazione R.C. Auto Autovetture

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)**

**Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. Co-Manufactor Telepass Assicura S.r.l.**

**Prodotto: Polizza Auto**

**Scopo: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.**

**Società: Verti Assicurazioni S.p.A.** – Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); tel. +39.02.21725.1; sito internet: www.verti.it e-mail: informazioni@verti.it PEC: verti@pec.verti.it Verti Assicurazioni S.p.A. appartiene al Gruppo MAPFRE ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00134 Sez. I. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari a 146,0 milioni di euro e il risultato economico è una perdita d'esercizio pari a 9,5 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è 186,2%, come da Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito internet: www.verti.it

Al Contratto si applica la legge italiana

## PRODOTTO AUTOVETTURE

### Che cosa è assicurato?

**Garanzia R.C. Auto**: L'impegno della Compagnia è prestato nei limiti dei Massimali indicati nella Scheda di Polizza.

| | |
|---|---|
| **Opzioni con sconto del Premio** | - **Opzione Ripara Top**: in caso di Sinistro R.C. Auto gestito in Risarcimento diretto (CARD), l'Assicurato si obbliga a far riparare il Veicolo da una Carrozzeria Convenzionata o da un'officina indicata dalla Compagnia.<br>- **L'Opzione è offerta solo se vi sono Carrozzerie Convenzionate entro 20 km dal luogo di Residenza del Contraente.** |
| **Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo** | - **Aumento dei Massimali** in base alle opzioni offerte dalla Compagnia.<br>- **Guida Libera** aperta a tutti i conducenti maggiorenni, muniti di Patente e abilitati alla guida del Veicolo assicurato.<br>- **Bonus Protetto**: mantiene invariata la Classe di merito Interna, **solo per il primo Sinistro** con responsabilità paritaria o principale del Conducente.<br>- **Rinuncia alla Rivalsa** in caso di guida in stato di ebbrezza: la Compagnia **solo per il primo Sinistro** rinuncia alla rivalsa se il tasso alcolemico del Conducente non supera il limite consentito dalla legge, maggiorato di una tolleranza 0,3 gr/l e sempreché il Conducente non sia affetto da etilismo cronico. |

**In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le seguenti Garanzie accessorie con pagamento di un Premio aggiuntivo.**

| | |
|---|---|
| **FURTO E INCENDIO** | Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, in conseguenza di Incendio, Furto e Rapina. **L'Indennizzo è prestato nei limiti del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro.** |
| **MINI KASKO** | Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale verificatasi durante la Circolazione con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati. L'Indennizzo è prestato nei limiti **del Massimale di € 3.000 per sinistro e per 2 sinistri per anno assicurativo. L'indennizzo non può superare il Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro.** |
| **KASKO** | Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a seguito di collisione accidentale, urto, uscita di strada o ribaltamento, assicurato verificatisi durante la Circolazione. **L'Indennizzo è prestato nei limiti del Valore commerciale del Veicolo indicato in Polizza al momento del sinistro. La garanzia è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia Furto e Incendio e se la copertura è presente nel contratto assicurativo dell'anno precedente, ad eccezione di Veicolo assicurato per la prima volta dopo l'acquisto.** |
| **EVENTI ATMOSFERICI** | Copre i danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato da: inondazioni, esondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, tempeste, nubifragi, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, ghiaccio e grandine. **L'Indennizzo è prestato nei limiti del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro e comunque fino al Massimale di € 3.500 per sinistro e per un massimo di n.2 sinistri per anno assicurativo. La garanzia è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia Furto e Incendio e se la copertura è presente nel contratto assicurativo dell'anno precedente, ad eccezione di Veicolo assicurato per la prima volta dopo l'acquisto.** |
| **EVENTI SOCIOPOLITICI** | Copre i danni materiali e diretti causati al Veicolo assicurato da: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di Danneggiamento volontario compreso l'incendio doloso. **L'Indennizzo è prestato nei limiti del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro e comunque fino al massimale di € 3.000 per sinistro e per un massimo di n.2 sinistri per anno assicurativo. La garanzia Eventi Sociopolitici è acquistabile solo in aggiunta alle garanzie Furto e Incendio e Mini Kasko/Kasko e se la copertura è presente nel Contratto assicurativo dell'anno precedente, ad eccezione di Veicolo assicurato per la prima volta dopo l'acquisto.** |
| **CRISTALLI** | Copre le spese sostenute dall'Assicurato per riparare o sostituire i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali) del Veicolo assicurato, in seguito a rottura accidentale o causata da Terzi durante la circolazione. **È possibile scegliere tra i seguenti Massimali Annui: € 500 (Base) o € 800 (Avanzato). La garanzia è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia Furto e Incendio.** |
| **INFORTUNI DEL CONDUCENTE** | Copre gli Infortuni che causano la morte o l'Invalidità permanente del Conducente, avvenuti durante la Circolazione del Veicolo assicurato. **È possibile scegliere tra i seguenti Massimali:**<br>**€ 50.000 operanti per Morte e Invalidità Permanente e € 750 per Rimborso Spese di cura da Infortunio**<br>**€ 100.000 operanti per Morte e Invalidità Permanente e € 1.500 per Rimborso Spese di cura da Infortunio** |
| **TUTELA GIUDIZIARIA** | Copre le spese legali, in sede stragiudiziale e giudiziale per la tutela civile dell'Assicurato o la sua difesa penale in giudizio a seguito di Incidente stradale con il Veicolo assicurato. **È possibile scegliere tra i seguenti massimali per sinistro: € 15.000 (Base) - € 25.000 (Avanzato).** |

**Le garanzie accessorie prevedono esclusioni e limitazioni, Scoperti/Minimi e Franchigie che limitano l'Indennizzo.**

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

## Che cosa NON è assicurato?

| | |
|---|---|
| **Rischi esclusi** | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |

## Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto previsto nel DIP Danni, sono previste le seguenti ulteriori esclusioni e limitazioni delle coperture assicurative prestate.

**GARANZIA R.C. AUTO**

! **Opzione Ripara Top:** Se l'Assicurato **non rispetta l'obbligo assunto** e decide di non riparare il Veicolo oppure di far riparare il Veicolo presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata con la Compagnia, **il Risarcimento è corrisposto in misura pari all'importo che la Compagnia avrebbe pagato direttamente alla Carrozzeria Convenzionata per ripristinare il Veicolo danneggiato.**

! **Bonus Protetto:** La garanzia non è operante **se il primo Sinistro avviene al di fuori del periodo di copertura del contratto, se è stato oggetto di segnalazione antifrode o se il pagamento della proposta di rinnovo avviene oltre i 15 giorni dalla scadenza.**

! **Rinuncia alla Rivalsa:** in caso di guida in stato di ebbrezza, la garanzia non è operante **se il primo Sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode.**

**DANNI AL VEICOLO - Garanzie accessorie**

**SCOPERTI/MINIMI E FRANCHIGIE, applicati per Sinistro:** Puoi scegliere gli Scoperti, Minimi e le Franchigie da applicare in fase di preventivo.
! **Furto e Incendio: Scoperto BASE: del 20% Minimo € 300; INTERMEDIO: Scoperto 15% e Minimo € 250; AVANZATO: Scoperto 10% e Minimo 200€; -** ! **Mini Kasko: BASE: Scoperto del 15% e Minimo € 500** ! **Kasko BASE: Scoperto del 20% e Minimo € 500; AVANZATO: Scoperto del 15% e Minimo € 250;** ! **Eventi Atmosferici BASE: Scoperto dal 15% e minimo € 500; AVANZATO: Scoperto 10% e minimo da € 250;** ! **Eventi sociopolitici: BASE: Scoperto del 20% e minimo di € 500; AVANZATO: Scoperto del 15% e minimo di € 250;** ! **Cristalli: Franchigia da € 0 a € 50 per la Riparazione e Franchigia da € 100 a € 200 per la Sostituzione.**

**LIMITI DI INDENNIZZO:** ! Gli Apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie ma stabilmente fissati al Veicolo e i danni causati al Veicolo a seguito della loro asportazione, **sono indennizzati solo fino al 5% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.**

! **Opzione Ripara Top:** Se l'Assicurato **non rispetta l'obbligo assunto** e decide di non riparare il Veicolo oppure di far riparare il Veicolo presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata con Verti, **l'Indennizzo è corrisposto in misura pari all'importo che la Compagnia avrebbe pagato direttamente alla Carrozzeria Convenzionata per ripristinare il Veicolo danneggiato, dedotta la Franchigia e Scoperto applicabili.**

**LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ACCESSORIE DANNI AL VEICOLO:** La copertura assicurativa non opera in caso di: ! **danni in conseguenza di: atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;** ! **danni a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo e Danneggiamento volontario compreso l'incendio doloso, salvo che sia acquistata la garanzia Eventi Sociopolitici;** ! **danni in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi naturali di qualunque tipo, mareggiate, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta accidentale o sovraccarico di neve, ghiaccio e grandine;** ! **danni causati da: sviluppo di energia nucleare o radioattività insorto in qualunque modo;** ! **danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio e tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere per legge, o delle persone incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;** ! **danni agli apparecchi fonoaudiovisivi e navigatori satellitari non stabilmente fissati al Veicolo e quelli causati a al Veicolo in seguito alla loro asportazione;** ! **danni verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove ufficiali e libere, allenamenti, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;** ! **danni da Circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati;** ! **danni indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del Veicolo, qualunque ne sia la causa;** ! **danni subiti dal Veicolo soggetto a fermo amministrativo se non sono osservati i criteri di custodia dell'art. 214 del vigente Codice della Strada;** ! **danni avvenuti durante la guida fuoristrada o in aree esterne alle strade carrozzabili pubbliche e private;** ! **danni conseguenti ad Appropriazione indebita;** ! **danni causati da bruciature, Irraggiamento termico o fenomeno elettrico, non seguiti da Incendio;** ! **danni da Circolazione in zone allagate, compresi quelli al motopropulsore.**

**LIMITAZIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO:** Non sono coperti dalla garanzia: ! **Furto conseguente a mancata chiusura del Veicolo;** ! **Furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo o in prossimità dello stesso;** ! **spese relative alla reimmatricolazione del Veicolo assicurato in caso di Furto della targa.**

**LIMITAZIONI OPERANTI SOLO PER LE GARANZIE MINI KASKO e KASKO:** Non sono coperti dalla garanzia: ! **Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, sanzionata ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;** ! **Conducente non in possesso di regolare patente di guida;** ! **danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, da Circolazione fuori dai tracciati stradali;** ! **danni causati al Veicolo da operazioni di carico e scarico;** ! **danni causati al Veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;** ! **danni ai dischi ruota e pneumatici, se non congiunti ad altri danni.**

**LIMITAZIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI:** Non sono coperti dalla garanzia:
! **danni da eventi naturali non caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti;** ! **danni da esondazione, tempeste, nubifragi;** ! **danni conseguenti a maremoti** ! **danni derivanti da sovraccarico dovuto ad accumulo di neve**

**LIMITAZIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA CRISTALLI:** Non sono coperti dalla garanzia: ! **i vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni;** ! **rigature e segnature;** ! **danni derivanti da Furto o danneggiamento volontario;** ! **danni connessi ad operazioni di applicazione/sostituzione o riparazione dei cristalli.**

**INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

**FRANCHIGIA, applicata per Sinistro**: **5%** sull'Invalidità permanente, ridotta al **3%** se il Conducente utilizza presidi di sicurezza obbligatori al momento del Sinistro. **L'Indennizzo è liquidato per la parte eccedente la Franchigia.**

**In presenza dei presidi di sicurezza obbligatori,** la Franchigia del 3% non si applica in caso di Infortuni con invalidità permanente **superiore al 30%**

**LIMITI DI INDENNIZZO:** se il Conducente **non indossa i presidi di sicurezza obbligatori al momento del Sinistro:**
- **in caso di morte o di Invalidità Permanente superiore al 70% il Massimale è ridotto del 30%**
- **in caso di Invalidità Permanente compresa tra il 5% e il 70% il Massimale è ridotto del 50%**

**LIMITAZIONI OPERANTI PER LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE:** Non sono coperti gli Infortuni del Conducente quando: ! **non è abilitato alla guida, in base alla Legge;** ! **ha meno di 23 anni in caso di Guida Esperta;** ! **guida in assenza di istruttore durante la scuola guida;** ! **è in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico uguale o maggiore al limite previsto dalla Legge;** ! **è sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o gli è stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada;** ! **l'Infortunio è conseguenza di proprie azioni delittuose, di utilizzo del Veicolo contro la volontà del Proprietario, di partecipazione a imprese temerarie, gare, competizioni sportive e relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;** ! **Circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati;** !**l'infortunio è conseguenza di azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo e Vandalismo, eruzioni vulcaniche, maremoto e terremoto, sviluppo di energia nucleare; suicidio o tentato suicidio;** ! **in fase di salita e discesa dal Veicolo;** ! **Invalidità permanente di grado pari o inferiore alla Franchigia prevista dal Contratto.** ! **Non sono altresì indennizzabili le spese da Infortunio per: lesioni muscolari o rotture sottocutanee dei tendini che non siano dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna; ernie o infarto; protesi; interventi estetici.**

**TUTELA GIUDIZIARIA**

**CARENZA: Per le controversie contrattuali, la garanzia opera decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza della Polizza.**

**LIMITAZIONI OPERANTI PER LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA:** La garanzia non è valida: **! in materia fiscale e amministrativa; ! per fatti conseguenti a tumulti e sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di Vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, per detenzione o impiego di sostanze radioattive; ! per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione; ! per controversie derivanti dalla proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili; ! per fatti dolosi delle persone assicurate; ! per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente; ! per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile in sede penale; ! se il Conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure il Veicolo è usato in difformità o per una destinazione o uso diversi da quanto indicato sulla Carta di circolazione, o non è coperto per la R.C. Auto; ! per guida in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e per comportamenti omissivi in caso di Incidente; ! in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; ! in caso di controversie con la Compagnia; ! in caso di Sinistro stradale gestito in Risarcimento diretto; ! per i soli danni a cose in Sinistri avvenuti in Italia con Veicolo non identificato; ! per controversie contrattuali per le quali se, al momento della stipula della Polizza, è stata già richiesta la rescissione, risoluzione o modificazione.**

## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi possiede un'Autovettura e deve farla circolare: la Polizza copre i danni che il Veicolo assicurato può causare ad altri durante la Circolazione. L'offerta delle garanzie aggiuntive è rivolta a determinati clienti in funzione del loro profilo di Rischio.

## Quali costi devo sostenere?

Il contratto prevede costi di intermediazione compresi tra un minimo del 10% e un massimo del 18,5% del Premio pagato comprensivo di imposte ed oneri parafiscali.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| **All'Impresa assicuratrice** | Per contattare l'Ufficio Reclami utilizza il form dedicato disponibile nella sezione reclami del Sito www.verti.it In alternativa, invia una lettera a: Verti – Ufficio Reclami – via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il nr di Polizza, il nr di preventivo o di Sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito www.ivass.it sezione Reclami, consultando l'apposita Guida. **Il termine massimo per il riscontro al reclamo è 45 giorni.** |
| **All'IVASS** | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, **fax** 06.42133206, **pec:** ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it |

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

| | |
|---|---|
| **Mediazione** | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it/giustizia (Legge 9/8/2013, n.98). **La procedura è obbligatoria per controversie in materia di contratti assicurativi.** |
| **Negoziazione assistita** | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. **La procedura è obbligatoria per controversie relative a sinistri R.C. Auto.** |
| **Arbitro Assicurativo** | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (**www.arbitroassicurativo.org**) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. |
| **Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** | **Conciliazione Paritetica:** ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di Risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000. Si può accedere alla conciliazione in caso di: a) omessa risposta della Compagnia tenuta al Risarcimento nei termini previsti dalla Legge; b) rifiuto del Risarcimento; c) accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi).<br>**Arbitrato**: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. |

## REGIME FISCALE

| | |
|---|---|
| **Trattamento fiscale** | **Imposta sul Premio**: R.C. Auto: 23%; Furto e Incendio: 13,5%; Opzione Bonus Protetto: 23%; Mini Kasko: 13,5%; Kasko: 13,5%; Eventi Atmosferici: 13,5%; Eventi Sociopolitici: 13,5%; Cristalli: 13,5%; Infortuni del Conducente: 2,5%; Tutela Giudiziaria: 12,5%; Opzione Rinuncia alla rivalsa 23%. **L'aliquota impositiva sulla garanzia R.C. Auto può variare dal 9% al 16% in base alla Provincia di Residenza del Proprietario del Veicolo in virtù dell'autonomia delle Province, come stabilito dal D.lgs. 68/2011.** |

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

| | |
|---|---|
| **Diritto all'oblio oncologico** | Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.<br>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.<br>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile nell'Allegato I della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.96 del 24-04-2024. |
| **Certificazione della sussistenza dei** | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, |

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

| | |
|---|---|
| **requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico** | senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi. |
| **Effetti dell'oblio oncologico per le imprese** | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.<br>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# PRESENTAZIONE

Il Prodotto Polizza Auto è una Polizza di tipo individuale rivolta a tutti i clienti titolari di un contratto Telepass e che desiderano assicurare la propria Auto contro i rischi derivanti dalla Circolazione.

Il Prodotto offre anche una copertura completa e personalizzabile a seconda delle tue esigenze.

Oltre alla Responsabilità Civile Auto, obbligatoria per poter circolare con il tuo Veicolo, puoi selezionare garanzie che ti tutelano contro i danni subiti dal Veicolo quali Furto, Incendio, Mini Kasko/Kasko, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici e Cristalli. Inoltre, è possibile aggiungere la garanzia Tutela Giudiziaria e Infortuni del Conducente.

L'offerta delle garanzie riferite ai danni al Veicolo e la possibilità di acquistarne più di una (fatta eccezione per la garanzia R.C. Auto che è obbligatoria per legge) dipendono da una serie di parametri (per esempio: vetustà del Veicolo, valore del Veicolo, Classe di merito, eccetera).

Il presente Set Informativo illustra le caratteristiche del Prodotto Polizza Auto ed è composto da:

» **DIP (Documento Informativo Precontrattuale)**
che spiega in modo sintetico cosa è assicurato e cosa non lo è, la validità della copertura e le modalità di pagamento

» **DIPA (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)**
che contiene informazioni aggiuntive rispetto al DIP per aiutarti a capire meglio le caratteristiche, limitazioni, esclusioni e costi delle garanzie offerte e fornisce anche informazioni generali sulla Compagnia

» **Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario**
che contengono l'insieme delle norme che regolano questo Prodotto

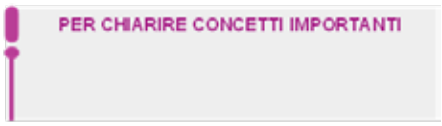
All'interno di questo documento trovi anche:

» **Informativa al Trattamento dei dati Personali**

Nella stesura di questo documento abbiamo utilizzato alcuni elementi grafici e una formattazione del testo che ti aiutano nella lettura e che facilitano la comprensione delle informazioni:

- » **box esplicativi e diversi esempi**;
- » **grassetto di colore nero**, per dare risalto alle informazioni che devi leggere con più attenzione perché hanno un particolare impatto su di te, come, ad esempio, le esclusioni e le limitazioni;




- » utilizzo della parola **(!) AVVERTENZA** per richiamare la tua attenzione su particolari regole.

Infine, sempre per agevolarti nella lettura, nell'Allegato 3 trovi una sintesi delle prestazioni offerte da questo Prodotto.

**(!) AVVERTENZA**: **Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione**
Questa presentazione illustra il Prodotto Polizza Auto in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste all'interno del Set Informativo.

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

Sommario

**GLOSSARIO** ..... **4**

1. Norme generali ..... 7
1.1. Verifiche per il perfezionamento del Contratto e decorrenza della garanzia ..... 7
1.2. Modalità di pagamento del Premio ..... 7
1.3. Conservazione della Classe di merito maturata ..... 7
1.4. Invio documentazione e comunicazioni ..... 8

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI ..... 8
1.5. Consegna e controllo documenti ..... 8
1.6. Mancata consegna dei documenti ..... 8
1.7. Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell'accadimento di un Sinistro ..... 8
1.8. Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al Sinistro ..... 9
1.9. Aggravamento di Rischio ..... 9
1.10. Garanzie Danni al Veicolo ..... 9
1.11. Carta internazionale di Assicurazione dei veicoli a motore (Carta Verde) ..... 9
1.12. Duplicato del Certificato e della Carta Verde ..... 9
1.13. Obbligo distruzione di Certificato di Assicurazione e Carta Verde ..... 9
1.14. Attestazione dello stato di Rischio ..... 10
1.15. Assicurazione presso diversi assicuratori ..... 10

MODIFICHE AL CONTRATTO ..... 10
1.16. Adempimenti necessari ..... 10
1.17. Sostituzione con un altro Veicolo ..... 11
1.18. Sospensione delle garanzie in corso di Polizza ..... 11
1.19. Riattivazione delle garanzie ..... 11
1.20. Trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato ..... 11
1.21. Risoluzione del Contratto ..... 12
1.22. Recesso del Contratto su richiesta del Contraente (diritto di ripensamento) ..... 12
1.23. Rinnovo del Contratto (prosecuzione del Contratto) ..... 12
1.24. Reclami ..... 13
1.25. Regime fiscale ..... 13

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI ..... 13
1.26. Riparazione del Veicolo ..... 13
1.27. Diritto d'accesso agli atti della Compagnia ..... 13
1.28. Obblighi in caso di Sinistro ..... 14
1.29. Incidenti stradali con controparti estere ..... 14
1.30. Incidente con controparte non identificata o non assicurata e altre fattispecie (Fondo di Garanzia per Vittime della Strada) ..... 14

DISPOSIZIONI DI LEGGE ..... 14
1.31. Oneri fiscali e di Legge ..... 14
1.32. Foro competente ..... 14
1.33. Sanction clause ..... 14
1.34. Rinvio alle norme di legge ..... 14
1.35. Termine di prescrizione ..... 14

2. Responsabilità Civile Auto ..... 16
2.1. Soggetti esclusi ..... 16
2.2. Condizioni aggiuntive sempre operanti senza il pagamento di un Premio aggiuntivo ..... 16
2.3. Rinuncia alla Rivalsa (opzione con pagamento di un Premio aggiuntivo) ..... 17
2.4. Opzione Ripara Top (Risarcimento in forma specifica – opzione con sconto sul Premio) ..... 18
2.5. Conducente di età inferiore a 23 anni ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
2.6. Estensione territoriale ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
2.7. Gestione delle vertenze ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
2.8. Esclusioni e Rivalse ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
2.9. Norme per la liquidazione dei danni ..... 19
2.10. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro R.C. Auto ..... 19

Sommario


3. Danni al Veicolo ....20
3.1. Furto e Incendio ....20
3.2. Garanzia Cristalli ....20
3.3. Esclusioni e limitazioni per le garanzie Furto e Incendio, Cristalli ....22
3.4. Garanzie aggiuntive, sempre valide quando operano almeno le garanzie Furto e Incendio ....22
3.5. Adeguamento automatico della Somma assicurata e del Premio ....22
3.6. Riduzione e integrazione della Somma assicurata ....23
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI ....23
3.7. Riparazioni ....23
3.8. Determinazione dell'ammontare del danno ....23
3.9. Norme per la Liquidazione dei danni ....23
3.10. Opzione Ripara Top (Risarcimento in forma specifica) ....24
3.11. Controversie – Arbitrato ....26
3.12. Recuperi ....26
4. Infortuni del Conducente ....27
4.1. Oggetto ....27
4.2. Esclusioni ....27
4.3. Criteri di indennizzabilità ....27
4.4. Indennizzo in caso di morte ....27
4.5. Indennizzo in caso di Invalidità permanente ....28
4.6. Indennizzo delle spese di cura per Infortunio ....28
TABELLA 1: ANIA ....29
4.7. Documentazione richiesta in caso di Sinistro ....29
4.8. Controversie – Arbitrato ....29
5. Tutela Giudiziaria ....30
5.1. Oggetto dell'Assicurazione ....30
5.2. Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione ....30
5.3. Insorgenza del Sinistro ....30
5.4. Denuncia del Sinistro e libera scelta del Legale ....30
5.5. Fornitura dei mezzi di prova e documenti necessari all'attivazione della garanzia assicurativa ....31
5.6. Gestione del Sinistro ....31
5.7. Recupero di somme ....31
5.8. Estensione territoriale ....31
5.9. Assicurati ....31
5.10. Prestazioni garantite ....31
5.11. Esclusioni ....32
6. Assistenza stradale ....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
6.1 Oggetto ....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
6.1.1 Soccorso Stradale ....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
6.1.2 Rientro dei passeggeri o proseguimento del Viaggio ....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
6.1.3 Spese di albergo ....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
6.1.4 Recupero del Veicolo riparato ....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
6.2 Obblighi dell'Assicurato per usufruire della prestazione ....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
6.3 Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni ....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
6.4 Estensione territoriale ....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
6.5 VERTIAIUTA: servizio aggiuntivo di prenotazione di autoVeicolo in Italia ....**Errore. Il segnalibro non è definito.**
**Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus ....33**
**Allegato 2 – Modifiche alla Polizza ....39**
**Allegato 3 – Sintesi Massimali, Scoperti e Franchigie ....40**


SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

# GLOSSARIO

Il Glossario è un documento che ha valore contrattuale e che contiene le definizioni dei principali termini tecnici che sono presenti all'interno del DIP Danni, del DIP Aggiuntivo e delle Condizioni di Assicurazione. Per le definizioni specifiche relative alla copertura Assistenza stradale, si rimanda al rispettivo capitolo nelle Condizioni di Assicurazione.

**Il significato delle parole inserite nel Glossario è lo stesso sia al singolare che al plurale; tutte le parole del Glossario sono indicate con lettera iniziale maiuscola.**

**» Accessori di serie**
Installazioni stabilmente fissate sul Veicolo offerte come dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino

**» Alienazione del Veicolo**
Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione del Veicolo

**» Apparecchi fonoaudiovisivi**
Tutti i dispositivi fonoaudiovisivi di navigazione satellitare e altri apparecchi simili stabilmente fissati sul Veicolo, come, ad esempio, i sistemi di infotainment

**» Appropriazione indebita**
Il reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, commesso da chi detiene una cosa altrui e se ne appropria per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

**» Assicurato**
Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

**» Assicurazione**
Garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile

**» Attestazione sullo stato del Rischio o Attestato di Rischio**
Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato

**» Aventi diritto**
Soggetti diversi dal Contraente cui deve essere messo a disposizione l'Attestato di Rischio e che possono richiedere la sospensione della Polizza: Proprietario, Usufruttuario, Acquirente con patto di riservato dominio o Locatario in caso di leasing/locazione finanziaria

**» Azione del fulmine**
Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera

**» Banca dati degli attestati di Rischio (ATRC)**
Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio

**» Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate)**
Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del Veicolo oggetto di Contratto

**» Bonus Familiare o RC Familiare**
Secondo quanto previsto dall'art. 134 comma 4-bis del D. Lgs 7 settembre 2005 n.209, si intende la possibilità per il Contraente, solo se persona fisica, di acquisire la migliore Classe di merito CU di un Contratto R.C. Auto in corso di validità, che è stata maturata su un ulteriore Veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, dal medesimo Proprietario o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare

**» Box**
Luogo chiuso, coperto e adibito ad uso esclusivo per la custodia del Veicolo

**» Card**
Convenzione tra assicuratori per il Risarcimento diretto

**» Carrozzerie convenzionate**
Rete di riparatori, Carrozzerie, autofficine convenzionate con la Compagnia per la riparazione del Veicolo

**» Carta Verde**
Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria all'estero

**» Certificato**
Il Certificato di Assicurazione è il documento rilasciato dalla Compagnia che contiene informazioni come la denominazione dell'impresa di Assicurazione, il numero di Polizza, la targa del Veicolo ed il periodo per il quale è stato pagato il Premio

**» Cessionario**
Soggetto a cui viene trasferita la titolarità del Contratto di Assicurazione

**» Circolazione**
Movimento, fermata e sosta del Veicolo

**» Classe di merito Universale o Classe Universale (CU)**
Il sistema usato dalle Compagnie di Assicurazione per assegnare una Classe di merito agli assicurati. La classe di Conversione Universale (CU) è riportata sull'Attestato di Rischio e può essere compresa tra 1 (la classe migliore) e 18 (la classe peggiore).
Serve per cambiare Compagnia portando con sé la propria storia assicurativa

**» Classe di merito Interna (CI) o Classe di merito di Compagnia**
La classe CI è la Classe di merito interna dell'Impresa e può seguire regole evolutive, di crescita o diminuzione, diverse rispetto alla CU

**» Codice della Strada**
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni

**» Codice delle Assicurazioni**
D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni

**» Compagnia o Impresa**
Verti Assicurazioni S.p.A.

**» Contraente**
Persona fisica o giuridica che stipula la Polizza

**» Consap S.p.A.**
Concessionaria servizi assicurativi pubblici

**» Cose**
Oggetti materiali o animali

**» Danneggiamento volontario**
Gli eventi previsti dagli artt. 635, 639 e 423 del Codice Penale

**» Degrado d'uso**
Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul Veicolo danneggiato, determinata in base a quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

» **Denuncia Sinistro**
Comunicazione, verbale o scritta, che informa riguardo all'accadimento di un evento che danneggi o comunque coinvolga il Veicolo assicurato. La Denuncia attiva il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri della Compagnia

» **Documento unico di Circolazione (DUC)**
Documento emesso ai sensi del Decreto Legislativo 98 del 29 maggio 2017 e che attesta sia la proprietà che le caratteristiche tecniche del Veicolo

» **Franchigia e Minimo di Scoperto**
Importo, fisso espresso in euro, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene detratto dall'ammontare del danno

» **Furto**
Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chi sottrae il bene assicurato alla persona che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

» **Garage**
Luogo custodito e gestito da Imprese di vigilanza pubbliche o private

» **Incendio**
Combustione con sviluppo di fiamma

» **Incidente**
Qualsiasi evento accidentale connesso alla Circolazione stradale, ad esempio la collisione con un altro Veicolo, l'urto contro ostacolo fisso, il ribaltamento, l'uscita di strada

» **Indennizzo**
Importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro, così come previsto dalle Condizioni di Assicurazione

» **Infortunio**
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna e che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili

» **Invalidità permanente**
Perdita definitiva, parziale o totale delle proprie capacità fisiche a causa di un Infortunio

» **Irraggiamento**
Fenomeno di emissione di energia sotto forma di onde elettromagnetiche

» **IUR (Identificativo Univoco del Rischio)**
Codice univoco che identifica il Rischio relativo al Veicolo assicurato e al suo Proprietario. Serve per aggiornare la tabella di Sinistrosità pregressa nell'Attestato di Rischio e nella Banca dati ATRC. Il codice IUR non varia se cambi il Veicolo assicurato o Compagnia di Assicurazione

» **IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, prima chiamata ISVAP)**
Autorità istituita con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con Legge 7 agosto 2012 n.35

» **Locatario**
Persona o ente che prende in locazione il Veicolo

» **Marciante**
Riferito a un Veicolo in grado di muoversi e funzionare correttamente inteso anche nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili

» **Massimale**
Somma massima che la Compagnia è tenuta a pagare in caso di Sinistro

» **Optional**
Installazione stabilmente fissata al Veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino

» **Perdita totale**
Avviene nel caso in cui il costo delle riparazioni è superiore al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro

» **Periodo di osservazione**
Periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della Classe di merito per effetto dei Sinistri pagati nel Periodo stesso

» **Polizza o Contratto**
Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito da: Scheda di Polizza, eventuali relative Appendici, Certificato di Assicurazione, Carta Verde e Set Informativo

» **P.R.A.**
Pubblico Registro Automobilistico

» **Premio**
Importo complessivamente dovuto dal Contraente alla Compagnia, determinato in funzione dei dati del Contraente, del Veicolo e di ogni altro elemento che può contribuire a personalizzare la tariffa

» **Prezzo d'acquisto**
Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del Veicolo assicurato

» **Procedura di riciclo dei Sinistri tardivi**
Procedura automatizzata che, tramite il codice IUR, consente lo scambio di informazioni tra Compagnie sui Sinistri pagati al di fuori del Periodo di osservazione o dopo la scadenza del Contratto stesso

» **Proprietario**
Intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del Veicolo

» **Proprietà privata**
Luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale

» **Rapina**
Reato previsto dall'art. 628 del Codice Penale e commesso da chi si impossessa di una cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

» **R.C. Auto (Responsabilità Civile Auto)**
Assicurazione obbligatoria che copre la Responsabilità Civile di chi circola con veicoli a motore

» **Relitto**
Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro

» **Residenza**
Luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria Residenza anagrafica in Italia

» **Richiesta danni**
Comunicazione scritta effettuata ai sensi di Legge, in base all' art. 148, procedura di Risarcimento ordinario e art. 149, Risarcimento diretto, del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'Assicuratore del Responsabile Civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di Incidente stradale

» **Risarcimento**
Somma corrisposta dalla Compagnia per reintegrare il patrimonio del danneggiato in misura equivalente al danno arrecato

» **Risarcimento diretto**
Procedura per ottenere il Risarcimento dei danni subiti in un Sinistro R.C. Auto direttamente dalla Compagnia invece che dall'assicuratore del Veicolo responsabile

» **Rischio**
Probabilità che si verifichi un Sinistro

» **Rivalsa**
Diritto della Compagnia di recuperare, dal Contraente o dai titolari dell'interesse assicurato, gli importi che ha pagato a terzi in base alle eccezioni previste nel Contratto

» **Scoperto**
Importo, contrattualmente pattuito, calcolato in misura percentuale sul danno e che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro

» **Sinistro**
Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

» **Sinistro tardivo**
Sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del Periodo di osservazione (negli ultimi 60 giorni di validità della Polizza) o dopo la scadenza del Contratto; Sinistri relativi a Polizze temporanee o a Polizze annuali annullate in corso d'anno per le quali non si è concluso il Periodo di osservazione. I Sinistri tardivi non sono riportati nell'Attestato di Rischio ma sono comunicati, tramite il Codice IUR, all'impresa che ha in carico il Rischio, consentendone la valorizzazione nell'Attestato che verrà rilasciato al termine dell'ultima copertura annuale o di anno più frazione sottoscritta

» **Somma assicurata**
Importo indicato sulla Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'Indennizzo contrattualmente stabilito

» **Stanza di compensazione**
Ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra le Compagnie partecipanti alla Card

» **Surrogazione**
Diritto della Compagnia di sostituirsi all'Assicurato o al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile civile o di altro coobbligato, come previsto dall'art. 1916 Codice Civile

» **Tutela Giudiziaria**
Garanzia Tutela Giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163-164-173-174 e correlati

» **Unico caso assicurativo**
Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati

» **Valore a nuovo**
Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del Veicolo comprensivo di Optional, se assicurati

» **Valore commerciale**
Valore del Veicolo secondo la quotazione riportata da Eurotax giallo (vendita) per i Sinistri R.C. Auto, o dalla rivista specializzata Quattroruote Professional per i Sinistri diversi dalla R.C. Auto. In mancanza sarà valutato da un fiduciario della Compagnia

» **Vandalismo**
Si intende un danno provocato intenzionalmente al Veicolo da una persona.

» **Veicolo**
Mezzo ad uso privato, descritto nella Polizza e identificato dal numero di targa e/o telaio

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

# 1. Norme generali

**Le Condizioni di Assicurazione Auto della Compagnia sono seguite dall'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.**

**(!) AVVERTENZA**
**Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza (art. 166 C.A.P.).**

## 1.1. Verifiche per il perfezionamento del Contratto e decorrenza della garanzia

**Cosa si intende per Contratto coerente?**
La normativa prevede la verifica della coerenza del tuo Contratto prima dell'acquisto, al fine di renderlo coerente con le tue esigenze assicurative.
Il nostro preventivo è personalizzato sulla base delle tue risposte: controlla la correttezza e la veridicità dei dati prima dell'acquisto della Polizza e segnala eventuali incongruenze. Solo così potrai ricevere un'offerta basata sulle tue reali esigenze.

La Compagnia accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, per la corretta quotazione del Rischio e per valutare la coerenza del Contratto con le esigenze assicurative del Cliente.

La Compagnia esegue le verifiche principalmente tramite consultazione delle banche dati pubbliche e private. L'offerta delle garanzie e la possibilità di acquisto immediato sono subordinate all'esito di queste interrogazioni. La Compagnia acquisisce direttamente dalla Banca dati elettronica ATRC tutte le informazioni relative all'Attestato di Rischio.
Se i dati dichiarati nel preventivo non coincidono con le informazioni fornite dalle Banche Dati, La Compagnia può chiedere al Contraente l'invio dei documenti indicati al paragrafo 1.5.
Se al momento della stipula della Polizza l'Attestato di Rischio non è presente nella Banca dati ATRC, viene acquisito direttamente l'ultimo Attestato di Rischio utile e viene richiesta al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della Classe di merito come indicato nell'Allegato 1.

Il Contraente può chiedere alla Compagnia la rivalutazione della Classe di merito assegnata, previa rettifica o aggiornamento dei dati presenti nella Banca dati ATRC.

**In questi casi, non è consentita la stipula della Polizza fino alla regolarizzazione della posizione assicurativa**, tenuto conto anche delle tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, a cui le Compagnie assicurative sono tenute per Legge per accertare la veridicità dei dati inseriti nei preventivi rilasciati.
Se, invece, i dati richiesti nel preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del Proprietario del Veicolo) sono acquisiti dalla Compagnia direttamente dalle Banche dati, **è il Contraente che deve verificarne l'esattezza e attivarsi per regolarizzare eventuali divergenze**. Se non emergono anomalie dopo il controllo della documentazione descritta nel successivo paragrafo 1.5, la Compagnia, dopo aver ricevuto il pagamento del Premio o della prima rata (in caso di frazionamento del Premio), comunica la copertura assicurativa alla Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate) e avverte il Contraente che il Veicolo ha copertura assicurativa valida.
Il Certificato di Assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente.

**L'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno indicato sulla Scheda di polizza che è la data di decorrenza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; solo in questo caso il Contratto si intende perfezionato.**
**Alla scadenza convenuta l'Assicurazione si risolve automaticamente e la Compagnia mantiene operante, non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del Contratto la copertura prestata con il precedente Contratto assicurativo fino all'effetto della nuova Polizza.**

## 1.2. Modalità di pagamento del Premio

Il pagamento del Premio avviene attraverso addebito sul medesimo conto corrente bancario indicato dal Cliente per l'addebito del canone Telepass. In caso di mancato addebito di una rata sul conto corrente indicato dal Contraente, verrà richiesto di procedere attraverso bonifico bancario al pagamento del residuo annuale di polizza. **In caso di mancato pagamento di una o più rate, poiché il Premio è dovuto per l'intera annualità, il Contraente è obbligato a saldare tutte le rate insolute per mantenere attiva la Polizza.**
**Il mancato pagamento del canone di Telepass comporta la sospensione dell'addebito delle rate di premio e perciò quello della copertura assicurativa.**
Se alla scadenza di ciascun periodo di copertura una o più rate del Premio non risultano pagate, l'Assicurazione resta perciò sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo la scadenza della rata rimasta insoluta e riprende validità dalle ore 24:00 del giorno del pagamento (art. 1901 del Codice Civile). Rimangono invariate le scadenze successive.
Se una rata o più rate di Premio scadute risultano non pagate dopo 6 mesi dalla relativa data di scadenza e la Compagnia non ha chiesto il pagamento, il contratto è risolto di diritto e viene emessa la relativa appendice che viene inviata al Contraente.
La Compagnia ha comunque diritto al pagamento del Premio dovuto per l'annualità in corso oltre al rimborso delle spese, come stabilito dall'art. 1901 del Codice Civile.

## 1.3. Conservazione della Classe di merito maturata

**Posso mantenere la stessa Classe di merito?**
Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

**In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, Furto, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato,** il Contraente può chiedere alla Compagnia che la Polizza sia valida per un altro Veicolo della stessa tipologia, con conseguente conservazione della Classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche:

- dal coniuge o persona unita civilmente o convivente di fatto del Proprietario;

- in caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi;
- dagli eredi, in caso di morte del Proprietario del Veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso;
- dagli utilizzatori di un Veicolo intestato a portatore di handicap purché questi siano registrati sul libretto/carta di Circolazione, quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi;
- dagli utilizzatori di un Veicolo acquistato in leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine con Contratto maggiore di 12 mesi, se questi sono indicati sul Libretto/Carta di Circolazione del Veicolo alienato come intestatari temporanei da almeno 12 mesi;
- in caso di trasferimento di proprietà del Veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica o dalla Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
- da una persona giuridica che ha acquisito la proprietà, in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda di una Società di persone o capitali proprietaria del Veicolo;
- in caso di mutamento della classificazione del Veicolo assicurato, come, ad esempio, autocarri reimmatricolati come autovetture;
- in caso di veicoli già assicurati all'estero, purché il Contraente consegni una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della Classe di merito CU da applicare alla Polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della Classe di merito CU.

**In caso di acquisto di ulteriore Veicolo, di qualsiasi tipologia, da parte del medesimo Proprietario di un Veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), la Compagnia assegna al nuovo Contratto la medesima Classe di merito maturata sul Veicolo già assicurato.** È possibile mantenere la stessa Classe di merito se il Proprietario o Locatario, in caso di Veicolo acquistato in leasing, è una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni – Legge Bersani n. 40 del 02 aprile 2007.

**Al momento del rinnovo di un Contratto già in corso posso beneficiare di una Classe di merito più favorevole?**

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

Al momento del rinnovo di un Contratto, se non vi sono Sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi 5 anni, puoi richiedere l'applicazione della Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un altro Contratto in corso di validità di un Veicolo, di qualsiasi tipologia, purché di proprietà della stessa persona fisica o di un familiare stabilmente convivente.

La documentazione da inviare per il riconoscimento della Classe è descritta nell'Allegato 1.

### 1.4. Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte dalla Compagnia in lingua italiana e sono possono essere trasmesse al Contraente tramite posta elettronica, ai sensi dell'art. 75 del Reg. IVASS n. 40/2018. Il Contraente con richiesta espressa potrà richiedere di ricevere il materiale in formato cartaceo al proprio indirizzo. Il Contraente, per tutta la durata del contratto, avrà diritto di variare la modalità di trasmissione della documentazione, effettuando una apposita richiesta a Telepass Assicura S.r.l.

## GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI

### 1.5. Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente paragrafo 1.1, ai fini della stipula della Polizza e per svolgere le verifiche precontrattuali, la Compagnia può richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo, come ad esempio:

- copia del Libretto o Documento unico di Circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà;
- Dichiarazione di mancata Circolazione del Veicolo;
- ulteriore documentazione in formato leggibile descritta nell'Allegato 1.

### 1.6. Mancata consegna dei documenti

**Ricorda di inviare gli eventuali documenti richiesti**

Se la Compagnia ti richiede dei documenti, devi inviarli: in caso contrario, ti potrebbe venire assegnata la Classe di merito CU 18.

### 1.7. Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell'accadimento di un Sinistro

Successivamente alla stipula del Contratto, ma prima dell'accadimento di un Sinistro, se la Compagnia verifica che sono state rese dichiarazioni inesatte o ci sono reticenze da parte del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, la Compagnia può agire ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. Entro 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia è venuta a conoscenza dell''inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza, la Compagnia può:

- impugnare il Contratto e chiederne l'annullamento (se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave);
- recedere dal Contratto (se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave).

**A titolo esemplificativo**, le dichiarazioni inesatte potrebbero riguardare il luogo di Residenza, comune o provincia, del Proprietario/Assicurato o le caratteristiche tecniche del Veicolo. In tali casi la Compagnia ha comunque diritto a richiedere l'importo dei Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso fino al momento in cui impugna il Contratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, la Compagnia ha diritto al Premio dovuto per il primo anno.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- se il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde non sono stati ancora inviati al Contraente, la Compagnia non procede alla spedizione e non invia la

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

comunicazione della copertura assicurativa alla Banca dati SITA;

» se invece il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde sono stati ricevuti dal Contraente, questi è tenuto a restituirli dietro semplice richiesta della Compagnia, che annullerà la copertura assicurativa dalla Banca dati SITA.

### 1.8. Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al Sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al Sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il Risarcimento o l'Indennizzo:

» non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave;

» sono ridotti, in mancanza di dolo o colpa grave, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato. Nei casi sopra indicati, relativamente alla garanzia di R.C. Auto, la Compagnia esercita il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni contrattuali, come previsto dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni. Se i documenti inviati risultano contraffatti o le difformità riscontrate rientrano in una casistica penalmente rilevante, il Contratto può essere risolto di diritto da parte della Compagnia, tramite l'invio di una raccomandata con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

» se il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde non sono stati ancora trasmessi, la Compagnia non li invia al Contraente e non comunica la copertura assicurativa alla Banca dati SITA;

» se il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde sono stati ricevuti dal Contraente, questi è tenuto a restituirli dietro semplice richiesta della Compagnia, che annullerà la copertura assicurativa dalla Banca dati SITA.

### 1.9. Aggravamento di Rischio

Per l'intera durata della Polizza, il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che può modificare la valutazione del Rischio e la relativa quantificazione del Premio.
Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
**In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di R.C. Auto, la Compagnia, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, esercita il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che ha dovuto pagare a terzi.**

Se il Premio effettivamente dovuto è superiore a quello pagato dal Contraente, entro il termine di 90 giorni dal quale la Compagnia è venuta a conoscenza dell'aggravamento del Rischio, la Compagnia può inviare al Contraente un'appendice integrativa di Polizza, indicando la differenza di Premio e comunicando sinteticamente al Contraente i motivi del ricalcolo. In tal caso, **il Contraente deve provvedere al pagamento delle differenze di Premio entro 15 giorni dalla richiesta**.
Se, invece, il Premio effettivamente dovuto è inferiore a quello pagato dal Contraente, entro il medesimo termine di 90 giorni, la Compagnia emette un'appendice integrativa di Polizza e corrisponde al Contraente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto.
Fermo il rimborso della differenza dovuta, l**a Compagnia si riserva il diritto di impugnare il Contratto o di recedervi, secondo quanto previsto dal Codice Civile e di non inviare i documenti di Polizza, se non sono stati ancora trasmessi**.

### 1.10. Garanzie Danni al Veicolo

Se il Contraente acquista una delle seguenti garanzie Danni al Veicolo (capitolo 3):

» Furto e Incendio (paragrafo 3.1)

» Mini Kasko e Kasko (paragrafo 3.2)

» Eventi Atmosferici (paragrafo 3.4)

» Eventi Sociopolitici (paragrafo 3.5)

» Cristalli (paragrafo 3.6).

La Compagnia potrà ispezionare il veicolo assicurato, nei termini e con le modalità di seguito descritte. Successivamente all'avvenuto perfezionamento del Contratto, la Compagnia prende contatto con il Contraente, il quale deve rendere disponibile il Veicolo per l'ispezione entro e non oltre i successivi 5 giorni lavorativi.
In caso di richiesta di perizia da parte della Compagnia, **il Contratto si risolverà parzialmente di diritto ex art. 1456 Codice Civile con riferimento alle garanzie Danni al Veicolo**. La Compagnia ha facoltà di procedere con l'ispezione del veicolo preventiva al perfezionamento del Contratto.
Se il Contraente si rifiuta di far ispezionare il veicolo tali garanzie non saranno concesse.

### 1.11. Carta internazionale di Assicurazione dei veicoli a motore (Carta Verde)

La Carta Verde è il Certificato internazionale di Assicurazione che consente al Veicolo di entrare e circolare in un Paese estero in regola con l'obbligo dell'Assicurazione per la R.C. Auto (Responsabilità Civile Automobilistica).
La Carta Verde è emessa sotto la responsabilità dell'Ufficio Nazionale di Assicurazione del Paese d'immatricolazione del Veicolo ed è rilasciata dalla Compagnia insieme alla Polizza o può essere richiesta dal Contraente.

### 1.12. Duplicato del Certificato e della Carta Verde

**Non ho più il Certificato e la Carta Verde: posso avere un duplicato?**
Sì, nel caso in cui il Certificato o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, siano stati persi o rubati, puoi richiedere un duplicato.
In caso di Furto o smarrimento, la Compagnia può richiederti una copia della Denuncia presentata alle Autorità competenti.

### 1.13. Obbligo distruzione di Certificato di Assicurazione e Carta Verde

In caso di modifiche al Contratto, la Compagnia può chiedere al Contraente di distruggere il Certificato di

Assicurazione e la Carta Verde. Il Contraente, se non distrugge il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

### 1.14. Attestazione dello stato di Rischio

L'Attestato di Rischio è un documento dematerializzato che è utilizzato nell'ambito delle assicurazioni R.C. Auto e riporta: i Sinistri causati dal Veicolo (a prescindere dal Conducente) e pagati dalle Compagnie negli ultimi 10 anni, la Classe di merito interna di ciascuna impresa e la Classe di merito di conversione universale (CU), di provenienza e di assegnazione.

#### Obbligo di consegna dell'Attestato di Rischio al Contraente

**Entro 30 giorni** da ciascuna scadenza annuale del Contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell'Avente diritto, l'Attestato di Rischio:

a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il Contratto è stato stipulato;
b) nel caso di sospensione della garanzia in corso di Polizza e successiva riattivazione, con riferimento alla nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione;
c) in caso di Furto, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita o demolizione, cessazione definitiva della Circolazione del Veicolo, avvenuti dopo la conclusione del Periodo di osservazione, cioè nei 60 giorni antecedenti la scadenza del Contratto;
d) nei casi di vendita del Veicolo, avvenuta dopo la conclusione del Periodo di osservazione, cioè nei 60 giorni antecedenti la scadenza del Contratto, se chi ha alienato il Veicolo ha esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del Contratto.

Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'Attestato di Rischio relativo agli ultimi 10 anni. In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, invia tramite e-mail l'Attestato di Rischio che riporta l'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si è concluso il Periodo di osservazione.

L'Attestazione non può essere rilasciata se il Contratto ha avuto durata inferiore al Periodo di osservazione.

#### Modalità di consegna

La Compagnia provvede a mettere a disposizione del Contraente l'Attestato di Rischio mediante:

- Area Riservata collegandosi al sito www.telepassassicura.com con possibilità di consultazione e scarico;
- posta elettronica;
- assistenza: Servizio Clienti di Telepass Assicura dall' Italia al numero +39 06 89 416 360 (costo della chiamata sulla base del piano tariffario del chiamante) o dall'estero al +39 06 894 16 300.

### 1.15. Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel periodo di validità dell'Attestato di Rischio, è facoltà del Proprietario, seppur titolare di una o più polizze assicurative in essere, sottoscrivere per lo stesso Veicolo ulteriori contratti, anche con differente durata, usufruendo della storia assicurativa pregressa e della Classe di merito di CU certificata da tale Attestato. In assenza di un Attestato di Rischio valido, ma in vigenza di un Contratto assicurativo di durata annuale e Premio corrisposto all'impresa, quindi, con garanzia e Periodo di osservazione del Rischio in corso, il Proprietario-Contraente potrà godere, con riferimento a nuovi eventuali contratti, della Classe di merito di CU assegnata al Contratto in essere, in quanto l'osservazione del Rischio non ha subito alcuna interruzione/sospensione, continuando con riferimento al Contratto in corso di validità.

L'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre polizze di Assicurazione riguardanti lo stesso Rischio e/o le medesime garanzie assicurate con la presente Polizza deve essere comunicata al momento della sottoscrizione alla compagnia attraverso e-mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com o tramite PEC all'indirizzo telepassassicura@pec.telepass.com indicandone altresì le somme assicurate. La mancata comunicazione di cui al precedente periodo, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile). L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo Contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno subito.

## MODIFICHE AL CONTRATTO

### 1.16. Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al Contratto solo se:

- ha già inviato i documenti richiesti al paragrafo 1.5;
- ha già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti.

**In caso di modifica del Contratto**:

- per ciascuna garanzia, la regolazione del Premio relativa alla durata residua della Polizza viene calcolata con la stessa tariffa della Polizza sostituita e può dar luogo ad un rimborso o ad una integrazione del Premio;
- non è previsto il rimborso di tasse e oneri parafiscali già pagati nella Polizza sostituita;
- in caso di integrazione del Premio, il Contratto di sostituzione ha decorrenza alle ore 24:00 del giorno di pagamento dell'integrazione;
- in caso di sostituzione per cambio Veicolo, qualora il Contraente richieda una decorrenza oraria, la nuova Polizza avrà decorrenza dall'orario indicato. Questo potrà accadere solo nel caso in cui la procedura di acquisto avvenga in un orario antecedente all'orario di inizio copertura;
- l'offerta di garanzie accessorie aggiuntive rispetto a quelle già presenti nella Polizza sostituita è facoltativa per la Compagnia.

Le modifiche che possono essere apportate al Contratto e le relative modalità sono illustrate nella tabella riportata nell'Allegato 2.

### 1.17. Sostituzione con un altro Veicolo

**Cosa succede se cambio il Veicolo?**
In corso di Polizza, puoi **sostituire il Veicolo assicurato mantenendo la Classe di merito maturata**. Potrà esserci un adeguamento del Premio e quindi la necessità di effettuare un nuovo pagamento o ricevere un rimborso. Ti invieremo i nuovi documenti contrattuali, validi fino alla fine della Polizza originaria. **Dopo la sostituzione del Veicolo, dovrai distruggere la Carta Verde e il Certificato di Assicurazione**.

La Classe di merito segue sempre le regole di Conservazione della Classe di merito maturata indicate al paragrafo 1.3.
Le garanzie sono operanti dalla data di decorrenza indicata in Polizza se non è richiesta integrazione di Premio, altrimenti le garanzie sono operanti dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dell'integrazione. Contestualmente all'emissione della Polizza, la Compagnia invia al Contraente i nuovi documenti assicurativi.
Il mantenimento della Classe di CU e della relativa "Tabella di Sinistrosità pregressa" contenuta nell'Attestato di Rischio, è prevista anche nel caso di trasferimento di proprietà di un Veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto.

### 1.18. Sospensione delle garanzie in corso di Polizza

**Posso sospendere la Polizza?**
Sì, puoi sospendere le garanzie fino al giorno prima della scadenza della Polizza.
La sospensione non comporta il pagamento di alcun onere aggiuntivo.

L'Avente diritto può richiedere la sospensione se:
- indica nella richiesta la data di inizio e di fine della sospensione;
- la durata massima della sospensione, per l'intero periodo di Polizza, è pari a massimo 10 mesi (11 mesi per autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico);
- la Polizza non è mai stata sospesa; la sospensione può essere richiesta 1 sola volta durante la validità della Polizza.

L'Avente diritto può richiedere la sospensione del Contratto inviando la richiesta tramite la propria area riservata all'interno del sito www.telepassassicura.com o tramite mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com o chiamando il Servizio di Contact Center dall' Italia al numero +39 06 894 16 360 (*costo della chiamata sulla base del piano tariffario del chiamante*) o dall'estero al +39 06 894 16 300 o utilizzando l'applicazione Telepass disponibile per dispositivi IOs e Android.

La sospensione ha decorrenza:
- dalle 24:00 della data indicata nella richiesta di sospensione, se fatta pervenire dal Contraente alla Compagnia entro la stessa data;
- dalle ore 24:00 del giorno d'invio, se la richiesta viene inviata alla Compagnia in una data successiva a quella indicata nella richiesta stessa.

La Compagnia comunica alla Banca dati SITA l'interruzione della copertura assicurativa.

### 1.19. Riattivazione delle garanzie

La data di riattivazione viene comunicata dal Cliente con la richiesta di sospensione e ha effetto dalle ore 24:00 del giorno stesso indicato dal Cliente.
La riattivazione della Polizza può essere richiesta anche su un altro Veicolo, secondo quanto indicato nel paragrafo 1.17 Sostituzione con un altro Veicolo. Nel caso in cui, in seguito alla Sostituzione/Riattivazione, i dati indicati in Polizza cambino, il Premio potrebbe variare. In questo caso il Contraente riceverà un preventivo, che potrà acquistare direttamente tramite sito www.telepassassicura.com

Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso anche il Periodo di osservazione relativo alle regole evolutive della Classe di merito (formula Bonus Malus). Il Periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

La scadenza della Polizza viene prorogata per un periodo pari a quello della sospensione.

L'Avente diritto può richiedere di anticipare o posticipare la data di riattivazione del Contratto sospeso accedendo alla propria area riservata all'interno del sito www.telepassassicura.com o chiamando il Servizio di Contact Center dall' Italia al numero +39 06 894 16 360 (*costo della chiamata sulla base del piano tariffario del chiamante*) o dall'estero al +39 06 894 16 300 o inviando una mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com

**Termini per la richiesta di posticipo della riattivazione:**
a) **10 giorni** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso;
b) **5 giorni** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, per **autoveicoli d'epoca** e di **interesse storico e collezionistico** iscritti negli appositi registri.

La Polizza viene riattivata in base alla tariffa vigente nel Contratto al momento della sospensione, se Contraente e Proprietario rimangono invariati. Il Premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della riattivazione, viene conguagliato sul Premio della Polizza riattivata. In caso di Polizza con frazionamento del Premio, la Compagnia richiede il pagamento delle rate di Premio dovute.

Se il Contraente chiede la risoluzione del Contratto per comprovata Alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione del Veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione della Polizza, la Compagnia rimborsa la parte di Premio relativa alla R.C. Auto per il periodo di Rischio non corso (relativo, quindi, ai giorni di Polizza che rimangono fino alla scadenza di Polizza). Il rimborso del Premio è effettuato al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Il Contraente può ottenere il rimborso del Premio anche successivamente, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.

### 1.20. Trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a comunicarlo

tempestivamente alla Compagnia. Il trasferimento di proprietà del Veicolo determina uno dei seguenti effetti:

a) **Sostituzione con altro Veicolo**: la persona che perde la proprietà del Veicolo può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà della medesima tipologia del Veicolo alienato.
La Compagnia rilascia i nuovi documenti assicurativi e procede all'eventuale aumento o diminuzione del Premio.

b) **Cessione del Contratto**: la richiesta di cessione di Contratto **deve avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro massimo 7 giorni**.
In tal caso, la Compagnia invia al Cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il Cessionario avrà diritto a mantenere la Classe CU, risultante dall'ultimo Attestato di Rischio maturato sino alla scadenza del Contratto ceduto. **Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e non prevede il rilascio dell'Attestato di Rischio al Cessionario**.
Per assicurare lo stesso Veicolo, il nuovo Proprietario deve stipulare una nuova Polizza a cui viene assegnata la Classe di merito CU 14, secondo quanto disposto dall'articolo 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private.
**Il Contraente deve distruggere la Carta Verde e il Certificato di Assicurazione.** In caso contrario la Compagnia esercita azione di Rivalsa per gli importi pagati a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tali documenti.

c) **Risoluzione del Contratto**, come indicato al successivo paragrafo 1.21.

### 1.21. Risoluzione del Contratto

**1) Il Contratto può essere risolto:**

» su richiesta del Contraente, in caso di comprovata cessazione del Rischio per vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica Circolazione del Veicolo. Il Contratto è risolto dalle ore 24:00 del giorno in cui il Veicolo è stato alienato;

» in caso di Furto o di Appropriazione indebita. Il Contratto è risolto dal giorno successivo alla data della Denuncia presentata alle Autorità competenti; il Contraente deve inviare alla Compagnia copia della Denuncia di Furto;

» per mutuo consenso tra la Compagnia ed il Contraente, se non ci sono Sinistri di qualsiasi tipo. Il Contratto è risolto dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale contenente la dichiarazione del Contraente di aver distrutto il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.

In tutte le ipotesi sopra indicate, in presenza di regolarità amministrativa e contabile del Contratto, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di Premio R.C. Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo SSN. Il rimborso avviene tramite bonifico bancario.

Fatto salvo il caso di Furto, il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato e la Carta Verde in suo possesso. Il rimborso del Premio pagato e non goduto viene calcolato dalla data della consegna in conto vendita del Veicolo e viene effettuato solo dopo la ricezione di tutta la documentazione richiesta.

**2) Il Contratto deve essere risolto in caso di**:

» Decesso del Proprietario del Veicolo e conseguente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il *de cuius* al momento del decesso.
Se il Contraente di Polizza è una persona diversa dal Proprietario del Veicolo, il rimborso viene effettuato a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, accompagnata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde;
- Certificato di morte.

» Decesso del Proprietario del Veicolo e Contraente della Polizza.
Se vi è regolarità amministrativa e contabile del Contratto, La Compagnia rimborsa all'erede la parte di Premio relativa a tutte le garanzie presenti nel Contratto al netto dell'imposta e del contributo SSN. Il rimborso è effettuato a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, accompagnata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde;
- Certificato di morte;
- documento comprovante la qualità di erede.

### 1.22. Recesso del Contratto su richiesta del Contraente (diritto di ripensamento)

Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal giorno della conclusione del Contratto (art. 67-*duodecies* del Codice del Consumo), senza penali e senza dover indicare il motivo se in corso di Polizza non è avvenuto alcun Sinistro.
La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, **trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in Polizza alle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione di esercizio del ripensamento.**

**In caso di recesso prima della data di decorrenza del Contratto,** La Compagnia restituisce il Premio corrisposto per intero, al lordo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Il Contraente, per esercitare tale diritto dovrà dare comunicazione a **Telepass Assicura S.r.l. tramite raccomandata A/R indirizzata verso Viale Don Luigi Sturzo, nr. 45 - 20154 Milano**, oppure tramite PEC all'indirizzo telepassassicura@pec.telepass.com o tramite mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com allegando il Modulo, scaricabile direttamente dall'Area riservata, Sezione "Documenti" compilato e sottoscritto.

### 1.23. Rinnovo del Contratto (prosecuzione del Contratto)

**La Polizza non prevede tacito rinnovo.**
La Compagnia si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del Contratto per un'ulteriore annualità. Il Premio da versare sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di Polizza la tariffa, le limitazioni e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell'evoluzione della

Classe di Bonus Malus e del Valore commerciale a quella data attribuito al Veicolo da Quattroruote.

### 1.24. Reclami

Ti ricordiamo che una richiesta di chiarimenti o di assistenza non è un reclamo. Per questi casi, e per qualunque necessità di avere informazioni o supporto, puoi contattare, **dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20.00 e sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00**:

- **Servizio Clienti**: +39 06 89 416 360 (*costo della chiamata sulla base del piano tariffario del chiamante*) o +39 06 8947 63000 dall'Estero
- **Servizio Sinistri**: +390236617010

I nostri consulenti sono a tua disposizione per offrirti supporto e chiarimenti.
Nel caso invece fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inoltrarcelo attraverso:

- form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del sito www.verti.it
- posta all'indirizzo **Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta 16 - 20093 Cologno Monzese (MI).**

In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l'apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito www.ivass.it/Consumatori alla sezione Reclami.
Ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi.
**Reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.**
La Compagnia gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che operano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
**Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.**
I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.
Qualora il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché analizzi il reclamo e dia riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

### 1.25. Regime fiscale

Alle garanzie presenti in Contratto si applica il seguente regime fiscale:

| GARANZIE | IMPOSTE |
|---|---|
| RCA | *23.00% |
| FURTO E INCENDIO | 13.50% |
| MINI KASKO | 13.50% |
| KASKO | 13.50% |
| EVENTI ATMOSFERICI | 13.50% |
| EVENTI SOCIOPOLITICI | 13.50% |
| CRISTALLI | 13.50% |
| INFORTUNI DEL CONDUCENTE | 2.50% |
| TUTELA GIUDIZIARIA | 12.50% |

* comprensivo del contributo SSN del 10.50%

**(!) AVVERTENZA: in base all'art.17 del D. Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, le Province possono variare l'aliquota base della R.C. auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di Residenza del Proprietario del Veicolo consultare il sito internet del governo www.finanze.gov.it**

## NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

### 1.26. Riparazione del Veicolo

In caso di Sinistro con danni al Veicolo, l'Assicurato o il Contraente, anche se non è stata selezionata l'opzione "Ripara Top", ha la possibilità di recarsi presso una delle Carrozzerie convenzionate con la Compagnia per la riparazione del Veicolo (elenco delle Carrozzerie disponibile alla pagina www.telepassassicura.telepass.com/sinistri-auto-verti/carrozzerie-convenzionate).
Le Carrozzerie convenzionate sono responsabili della riparazione del Veicolo e dell'erogazione di ogni eventuale servizio aggiuntivo da loro fornito.

**Se la riparazione del Veicolo è considerata antieconomica perché i costi di riparazione superano il suo Valore commerciale al momento del Sinistro, viene corrisposto un importo pari al Valore commerciale del Veicolo, al netto del valore del Relitto che viene stimato in base alla valutazione effettuata dalla Compagnia tramite un'asta web o, in mancanza, da parte di un suo perito fatto salvo quanto normato al paragrafo 3.8 per i soli danni al Veicolo.**

### 1.27. Diritto d'accesso agli atti della Compagnia

La Compagnia, ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni e del relativo Regolamento attuativo Decreto Ministeriale n. 191/2008, gestisce la richiesta di accesso agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti. tramite lettera Raccomandata alla Residenza del Contraente/Assicurato.
L'interessato – Contraente o danneggiato – trasmette alla Compagnia ovvero a Sinistri.telepass@verti.it (posta elettronica ordinaria) richiesta scritta contenente l'indicazione del Sinistro al quale la stessa si riferisce, il proprio interesse alla richiesta di accesso, ed i documenti giustificativi del proprio diritto e della propria posizione di Assicurato o conducente (copia documento di riconoscimento, Polizza di Assicurazione, ecc.). La

Compagnia, ricevuta la richiesta, informa il Cliente delle modalità con cui può ottenere copia o visione degli atti di interesse, ovvero comunica gli eventuali impedimenti ostativi all'accettazione della richiesta.

### 1.28. Obblighi in caso di Sinistro

**In caso di Sinistro R.C. Auto, il Contraente deve informare la Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne viene a conoscenza. È possibile denunciare un Sinistro chiamando il numero 0236617010 oppure inviando una e-mail a Sinistri.telepass@verti.it**
In alternativa, si può inviare una comunicazione scritta a **Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).**
Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di Incidente), anche se non firmato dalla controparte. Il Modulo blu/CAI permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del Sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative.
Il Modulo blu/CAI va compilato anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia interamente responsabile del Sinistro.
Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del Sinistro.
Durante la Denuncia telefonica la Compagnia indica le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia.
**Per la Denuncia di Sinistro per le garanzie diverse dalla R.C. Auto è necessario informare la Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando il Contraente ne viene a conoscenza chiamando il numero 0236617010 oppure in alternativa invia una e-mail all'indirizzo Sinistri.telepass@verti.it**
**In alternativa, invia una comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).**

### 1.29. Incidenti stradali con controparti estere

**Dopo aver sporto Denuncia telefonica chiamando il numero 0236617010**, l'Assicurato, dovrà procedere come di seguito indicato.

#### Incidente sul territorio italiano con controparte estera

In caso di Sinistro R.C. Auto, se il Veicolo assicurato rimane coinvolto sul territorio italiano in un Incidente con un Veicolo con targa estera, l'Assicurato deve inviare la richiesta di Risarcimento all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera Raccomandata A/R da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure tramite PEC a uci@pec.ucimi.it
L'UCI, ricevuta la richiesta, comunica il nome della Compagnia incaricata di liquidare il danno.
Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche se assicurati con una Compagnia estera.

#### Incidente sul territorio estero con controparte estera

In caso di Sinistro R.C. Auto, se il Veicolo assicurato è coinvolto sul territorio estero in un Incidente con un Veicolo con targa estera, l'Assicurato deve inviare la richiesta di Risarcimento al Bureau dello Stato dove è avvenuto l'Incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Se il Veicolo estero coinvolto nell'Incidente è immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Risarcimento può essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarle l'impresa di Assicurazione corretta, l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A., Centro informazioni sito internet https://portale.consap.it
Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

### 1.30. Incidente con controparte non identificata o non assicurata e altre fattispecie (Fondo di Garanzia per Vittime della Strada)

In caso di Sinistro R.C. Auto avvenuto con un Veicolo:

- non assicurato;
- non identificato;
- Assicurato da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- in Circolazione contro la volontà del Proprietario;
- spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il Sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del Veicolo;
- estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso Veicolo.

Dal 2003 la CONSAP, che gestisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), agevolando le persone lese residenti in Italia a ottenere il Risarcimento dei danni subiti a seguito di un Sinistro R.C. Auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

## DISPOSIZIONI DI LEGGE

### 1.31. Oneri fiscali e di Legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### 1.32. Foro competente

In caso di controversie, il foro competente sarà quello del luogo di Residenza o della sede legale del Contraente.

### 1.33. Sanction clause

La Compagnia è esonerata dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di risarcire o indennizzare qualsiasi richiesta di Risarcimento e comunque di eseguire qualsiasi prestazione prevista nella Polizza se e nella misura in cui la copertura, il pagamento del Risarcimento o dell'Indennizzo o l'esecuzione della prestazione esponga la Compagnia o i propri riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

### 1.34. Rinvio alle norme di legge

Il Contratto è disciplinato dalla Legge italiana e per quanto non è diversamente specificato valgono le norme di legge.

### 1.35. Termine di prescrizione

Il termine entro il quale si prescrive il diritto verso il responsabile al Risarcimento dei danni provocati dalla Circolazione di veicoli a motore è di 2 anni (art. 2947 del Codice Civile), salvo che il fatto costituisca reato e che per

il reato sia stabilita una prescrizione più lunga. I diritti che derivano dal Contratto di Assicurazione, compreso quello al Risarcimento del danno, possono essere fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di questi (art. 2952 del Codice Civile) e dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

## 2. Responsabilità Civile Auto

**La garanzia Responsabilità Civile Auto è sempre presente nel Contratto quale garanzia principale, obbligatoria per legge per poter circolare con il tuo Veicolo.**

**La Compagnia si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, sono eventualmente dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente arrecati a terzi, dalla Circolazione del Veicolo descritto nella Scheda di Polizza.**

La garanzia R.C. Auto copre i danni causati dalla Circolazione a prescindere dall'area in cui il Veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

**La garanzia Responsabilità Civile Auto prevede i seguenti massimali:**

- **€ 6.450.000 per i danni alla persona e di € 1.300.000 per i danni alle Cose;**
- **€ 10.000.000 per i danni alle persone e alle Cose;**
- **€ 25.000.000 per i danni alle persone e alle Cose.**

La Polizza è stipulata in forma Bonus Malus che prevede:

- riduzioni di Premio in assenza di Sinistri nel Periodo di osservazione;
- maggiorazioni di Premio in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione o nel caso in cui la Compagnia, tramite la Procedura di riciclo dei Sinistri tardivi, riceva indicazione da un'altra Compagnia di Assicurazione che il Veicolo è stato coinvolto in Sinistri, per i quali è stata accertata la responsabilità principale del Conducente del Veicolo assicurato con pagamento di Risarcimenti fuori dal Periodo di osservazione.

### 2.1. Soggetti esclusi

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dalla garanzia R.C. Auto:

- **il Conducente del Veicolo responsabile del Sinistro,** per i danni a persone e a Cose;
- **il Proprietario del Veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario** di Veicolo in leasing, per i danni a Cose;
- **il coniuge non legalmente separato,** il convivente, gli ascendenti e discendenti legittimi (naturali o adottivi) del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di Veicolo in leasing, per i danni a Cose;
- **gli affiliati, i parenti e gli affini entro il terzo grado** del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per Veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a Cose;
- **i Soci a responsabilità illimitata,** se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi se a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti legittimi (naturali o adottivi), gli affiliati, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a Cose.

### 2.2. Condizioni aggiuntive sempre operanti senza il pagamento di un Premio aggiuntivo

**Ci sono delle condizioni aggiuntive nella tua Polizza: vediamole in dettaglio.**

- **Responsabilità civile trasportati**

La Polizza copre la Responsabilità civile dei trasportati se procurano involontariamente danni a terzi durante la Circolazione del Veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al Veicolo assicurato e agli altri occupanti del Veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in Polizza per la garanzia di Responsabilità civile obbligatoria.

- **Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita**

A parziale deroga di quanto già disposto al successivo paragrafo 2.6, la Compagnia **limita la Rivalsa fino ad un massimo di € 2.500 solo per il primo Sinistro** nei confronti del Proprietario e del Conducente del Veicolo assicurato se il Conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, omette involontariamente di:

- rinnovarla, ma ne **ottiene il rinnovo entro 6 mesi dalla data del Sinistro**;
- effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne **ottiene il rilascio entro 6 mesi dalla data del Sinistro**.

- **Veicolo con revisione scaduta**

Nel caso in cui il Veicolo non è stato revisionato nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore per dimenticanza, omissione o altra causa diversa della dichiarazione di non idoneità del Veicolo per non aver superato la revisione obbligatoria, **la Compagnia limita la Rivalsa fino ad un massimo di € 2.500, solo per il primo Sinistro, se la revisione è eseguita e superata entro 6 mesi dalla data di scadenza prevista.**

- **Traino rimorchio**

La garanzia R.C. Auto copre anche la Responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, se effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e nel rispetto delle indicazioni riportate sui documenti di Circolazione del Veicolo assicurato.

### 2.3. Conducente di età inferiore a 23 anni

Fatti salvi i diritti dei terzi la garanzia R.C. Auto è valida nei casi in cui alla guida del Veicolo vi sia un conducente di almeno 23 anni di età (Opzione Guida Esperta). Il Contraente può comunque richiedere che la copertura non abbia limitazioni di guida selezionando l'Opzione Guida Libera all'atto della stipula del Contratto.

**Se al momento del Sinistro il Veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni e nella Polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti maggiori di 23 anni, la Compagnia può esercitare il proprio diritto di Rivalsa per le somme pagate a terzi ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni. Solo per il primo Sinistro, la Rivalsa è limitata fino a un massimo di € 5.000.** La Compagnia non esercita il diritto di Rivalsa se il Veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da un addetto alla riparazione del Veicolo nell'esercizio delle sue funzioni oppure se l'Assicurato ha perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente perseguibile (Furto).

**ESEMPIO RIVALSA PER GUIDA < 23 ANNI: € 5.000**
La Compagnia può esercitare Rivalsa nei confronti dell'Assicurato per recuperare, in tutto o in parte, le somme versate ai terzi danneggiati per il Risarcimento del danno quando l'Incidente è avvenuto in violazione delle regole del Contratto. Per esempio, se al momento del Sinistro il Veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni e nella Polizza risultano autorizzati alla guida solo i conducenti di età maggiore di 23 anni, la Compagnia richiede la restituzione di € 5.000 se quanto corrisposto ai terzi danneggiati a titolo di Risarcimento è pari o superiore a questo importo.

### 2.4. Estensione territoriale

**La garanzia R.C. Auto è operante nei seguenti Stati**:

- **Repubblica Italiana;**
- **Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;**
- **Stati aderenti all'Unione Europea;**
- **Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera;**
- **altri Stati elencati (non barrati) nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).**

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.
Se la Polizza non è più valida o è stata sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente deve distruggerla. **La Compagnia esercita il diritto di Rivalsa per le somme che ha eventualmente pagato a terzi a causa del mancato rispetto di tale obbligo**.

### 2.5. Gestione delle vertenze

La Compagnia assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, **fino a quando ne ha interesse**, in tutte le sedi dove si discute del Risarcimento del danno, incaricando, se necessario, legali o tecnici.

La Compagnia ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

### 2.6. Esclusioni e Rivalse

**La garanzia R.C. Auto non è valida:**

- **se il conducente non è abilitato alla guida, come da disposizioni in vigore, salvo quanto indicato al paragrafo 2.2;**
- **se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di Circolazione, per i danni ai terzi trasportati;**
- **se il Veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti a cui è stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo quanto previsto al paragrafo 2.3;**
- **se il Veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge;**
- **se il conducente ha meno di 23 anni in caso di Opzione Guida Esperta. La Rivalsa è limitata a € 5.000 solo per il primo Sinistro;**
- **se il Veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **in caso di dolo del conducente;**
- **nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;**
- **per i danni causati a terzi da Veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada;**
- **se il Veicolo assicurato non è abilitato alla Circolazione perché non è in regola con le norme relative alla revisione, salvo quanto indicato nel paragrafo 2.2;**
- **nel caso di Veicolo con targa prova, se la Circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;**
- **in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.**

**Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui è applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita il diritto di Rivalsa per le somme che ha eventualmente dovuto pagare a terzi.**

## OPZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA R.C. AUTO (APPLICABILI E OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NEL TESTO DELLA POLIZZA)

### 2.7. Garanzia Bonus Protetto (opzione con pagamento di un Premio aggiuntivo)

Scegliendo l'opzione Bonus Protetto, la Compagnia annulla l'evoluzione in malus della Classe Interna (CI) (vedi sotto per i dettagli) conseguente al pagamento del primo Sinistro avvenuto durante il periodo di validità del Contratto, con responsabilità principale o paritaria del Proprietario. Pertanto, in caso di Incidente con colpa principale o paritaria, la Classe Interna resta invariata, mentre la Classe Universale (CU) viene comunque aggiornata e riportata sull'Attestato di Rischio secondo le penalizzazioni previste dalla normativa vigente. In fase di rinnovo, la Polizza potrebbe comunque essere soggetta a variazioni di prezzo non attribuibili alla Classe Interna dell'impresa.

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

**ESEMPIO: BONUS PROTETTO**
Cliente assicurato con la Compagnia:
- CU=5
- Classe Interna Verti (CI)=5,

Nel corso dell'annualità assicurativa il Cliente provoca un Sinistro con responsabilità principale che viene pagato entro il Periodo di osservazione, la Compagnia non applica la penalizzazione della Classe di merito Interna Verti. Questa agevolazione vale solo per il primo Sinistro e la Classe di merito attribuita al cliente sarà la seguente:
CU=7
Classe Interna Verti (CI)=5

### 2.8. Esclusioni della Garanzia Bonus Protetto

**La garanzia non è operante se il primo Sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode o se il pagamento della proposta di rinnovo avviene oltre i 15 giorni dalla scadenza del Contratto.**

### 2.9. Rinuncia alla Rivalsa (opzione con pagamento di un Premio aggiuntivo)

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione al paragrafo 2.6 "Esclusioni e Rivalse", se il Veicolo assicurato è guidato da una persona in stato di ebbrezza, **solo ed esclusivamente per il primo Sinistro**, la Compagnia si impegna a non esercitare il dritto di Rivalsa **a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite consentito dalla legge (artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada) maggiorato di una tolleranza 0,3 gr/l, sempreché il Conducente non sia affetto da etilismo cronico.**

**La garanzia non è operante se il primo Sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode.**

**ESEMPIO RIVALSA EBBREZZA**
La Compagnia può esercitare Rivalsa nei confronti dell'Assicurato per recuperare, in tutto o in parte, le somme versate ai terzi danneggiati per il Risarcimento del danno quando l'Incidente è avvenuto in violazione delle regole del Contratto. Per esempio, se al momento del Sinistro il Veicolo è guidato da un Conducente in stato di ebbrezza, solo per il primo Sinistro, la Compagnia rinuncia a richiederti quanto pagato a terzi per il Risarcimento del danno provocato dalla Circolazione del Veicolo assicurato nel caso in cui il Conducente sia in stato di ebbrezza.
Per i Sinistri successivi che si dovessero verificare in stato di ebbrezza del Conducente la Compagnia applicherà la Rivalsa totale richiedendo interamente la restituzione delle somme corrisposte a terzi.

### 2.10. Opzione Ripara Top (Risarcimento in forma specifica – opzione con sconto sul Premio)

Se il Contratto è stato sottoscritto con l'Opzione "Ripara Top", è riconosciuto uno sconto immediato sul Premio R.C. Auto di Polizza, ai sensi dell'art.14 del DPR 254/2006.

**L'Opzione è valida unicamente per la riparazione di danni al Veicolo conseguenti a Sinistri:**

- **soggetti alla procedura di Risarcimento diretto di cui all'Art 149 del CAP;**
- **in cui non si registri la colpa totale dell'Assicurato (ovvero l'Assicurato è pienamente responsabile del danno);**
- **con soli danni al Veicolo o con danni al Veicolo e a persone, ma limitatamente ai danni al Veicolo;**
- **la riparazione del Veicolo non risulti antieconomica.**

Avendo scelto l'opzione "Ripara Top", l'Assicurato si obbliga a far riparare il Veicolo, ai fini della reintegrazione del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 Codice Civile. La riparazione dovrà essere effettuata presso una delle Carrozzerie convenzionate o con altra società comunicata dalla Compagnia contattando il servizio sinistri di Verti al numero **0236617010** o utilizzando il sito internet **www.telepassassicura.telepass.com/sinistri-auto-verti/carrozzerie-convenzionate**

**L'Assicurato deve:**

- **denunciare il Sinistro, come indicato al paragrafo 1.28;**
- **consegnare agli addetti della Carrozzeria una copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla Polizza e al Sinistro e anche l'eventuale ulteriore documentazione richiesta che sia necessaria per la gestione del Sinistro.**

**(!) AVVERTENZE:**
**Se l'Assicurato decide di:**

- **non riparare il Veicolo;**
- **far riparare il Veicolo presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata con la Compagnia, non rispettando l'impegno preso con la clausola relativa all'Opzione "Ripara Top" sottoscritta, la Compagnia riconosce un Risarcimento pari all'importo che avrebbe corrisposto direttamente al riparatore convenzionato per ripristinare il Veicolo danneggiato. Dal Risarcimento sono comunque escluse eventuali spese di noleggio di un Veicolo sostitutivo, riparazioni non relative al danno causato dal Sinistro in copertura nonché eventuali spese di patrocinio.**

**In caso di corresponsabilità nel verificarsi del Sinistro, l'Assicurato può decidere di non riparare il proprio Veicolo. In tal caso il Risarcimento verrà determinato come indicato al capoverso precedente.**

Viene meno l'obbligo per l'Assicurato di rivolgersi a una Carrozzeria convenzionata se la Carrozzeria convenzionata più vicina si trova a più di 20 chilometri di distanza:

- dall'indirizzo di Residenza del Contraente, **se il Cliente ha cambiato Residenza durante l'anno assicurativo, successivamente all'emissione della Polizza**;
- dal luogo di accadimento del Sinistro, se il Veicolo non è nelle condizioni di circolare.

**ESEMPIO RIPARAZIONE CARROZZERIA NON CONVENZIONATA**
Importo fattura di riparazione della carrozzeria non convenzionata: € 1.500
Importo che la Compagnia avrebbe corrisposto al riparatore convenzionato, al netto di eventuali Scoperti o Franchigie e/o Degrado previsti dalla garanzia colpita dal Sinistro e indicate sulla scheda di Polizza: € 1.000.
Indennizzo riconosciuto dalla Compagnia all'Assicurato: € 1.000.
Importo che l'Assicurato verserà alla carrozzeria non convenzionata: € 500

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

**Resta inteso che, se emerge un concorso di colpa dell'Assicurato, dopo la riparazione del Veicolo presso la Carrozzeria Convenzionata, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere alla Carrozzeria convenzionata, i costi a suo carico in proporzione alla quota di responsabilità attribuitagli.**

**In caso di decurtazioni a seguito dell'applicazione di eventuali franchigie o Scoperti e decurtazioni per IVA recuperabile o Degrado previsti dalle Condizioni Contrattuali di Polizza, l'Assicurato deve corrispondere alla Carrozzeria convenzionata l'eventuale differenza tra il costo delle riparazioni e l'ammontare dell'Indennizzo.**

L'Opzione prevede i seguenti vantaggi per il Cliente, forniti dalle Carrozzerie convenzionate con la Compagnia:

- auto sostitutiva gratuita, la cui richiesta può avvenire dopo l'autorizzazione della riparazione e previa verifica della disponibilità tramite appuntamento, per il tempo necessario all'intervento tecnico di riparazione;
- ritiro e riconsegna del Veicolo se la vettura è Marciante (nella Provincia di ubicazione e comunque entro 20 KM dal domicilio del danneggiato);
- ritiro sul luogo dell'Incidente se la vettura non è Marciante (nella Provincia di ubicazione e comunque entro 20 KM dal luogo del Sinistro);
- valutazione diretta del danno presso la Carrozzeria convenzionata;
- gestione dei costi di riparazione da parte dalla Compagnia senza necessità di anticipi da parte del Cliente (eventuali costi a carico del Cliente - es. responsabilità concorsuale e/o Franchigie - vengono comunicati prima dell'inizio delle riparazioni e dovranno essere pagate al ritiro del Veicolo);
- non applicazione del Degrado d'uso al Veicolo su eventuali pezzi da sostituire;
- priorità di intervento per la riparazione del Veicolo;
- lavaggio esterno del Veicolo prima della riconsegna.

## 2.11. Norme per la liquidazione dei danni

### Procedura per il Risarcimento del danno

**Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007 si applica la procedura di Risarcimento diretto nei casi previsti dal Codice delle Assicurazioni. La Compagnia risarcisce il proprio Assicurato non responsabile, in tutto o in parte, per i danni subiti in caso di Incidente.**

**Per tale motivo devi richiedere il Risarcimento del danno direttamente alla Compagnia e non all'assicuratore del Veicolo responsabile.**

**La Card si applica se:**

- **il Sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di 2 veicoli;**
- **il conducente riporta lesioni sino al 9% d'Invalidità permanente;**
- **il luogo di accadimento del Sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;**
- **i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;**
- **i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'Assicurazione obbligatoria della R.C. Auto e aderiscono al sistema del Risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni.**

I termini per la formulazione dell'offerta da parte della Compagnia, conteggiati dalla data di ricezione richiesta di Risarcimento danni completa di tutta la documentazione prevista dalla legge, sono:

- 30 giorni, per i danni al Veicolo e alle Cose, ma solo se è stata sottoscritta la CAI (Modulo di constatazione amichevole) da entrambi i conducenti;
- 60 giorni se il modulo CAI è firmato solo dal Conducente e si sono verificati danni a Cose o al Veicolo;
- 90 giorni, per i Sinistri con danni alle persone.

La Compagnia si impegna ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l'Assicurato dichiara di accettare l'offerta.

## 2.12. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro R.C. Auto

Al fine di evitare le maggiorazioni di Premio derivanti dall'applicazione del malus e dall'indicazione del Sinistro sull'Attestazione dello stato del Rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati.
Per rimborsare i Sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente deve inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento.
**La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Via Yser, 14, 00198, Roma; telefono 06/85796444; Fax 06.85796546/547; sito internet www.consap.it indirizzo di posta elettronica rimborsistanza@consap.it**
La Compagnia ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso.
Per rimborsare i Sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente può contattare il Servizio Sinistri chiamando lo 02.83967100, per conoscere l'importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

## 3. Danni al Veicolo

**Le garanzie descritte in questa sezione sono acquistabili, con pagamento di un Premio aggiuntivo, solo insieme alla garanzia R.C. Auto e sono valide solo se riportate nella Scheda di Polizza.**
**Ogni garanzia prevede, per ciascun Sinistro, l'applicazione di uno Scoperto e di un minimo o di una Franchigia da te scelti in fase di preventivo: trovi tutto indicato nella Scheda di Polizza.**
**Per le garanzie Kasko, Eventi Naturali ed Eventi Sociopolitici è richiesto che le stesse coperture siano presenti sul Contratto assicurativo dell'anno precedente ai fini della loro efficacia.**

**(!) AVVERTENZA**
**È facoltà della Compagnia richiedere di far periziare il Veicolo prima dell'emissione della Polizza, o dell'Appendice di Polizza in caso di sostituzione del Veicolo assicurato in corso d'anno, per poter acquistare le garanzie presenti in questa sezione.**

**Se non viene effettuata la perizia, se richiesta prima dell'emissione della Polizza o dell'Appendice di Polizza, la Compagnia può decidere di offrire le garanzie solo se già presenti nella Polizza precedente: per questo motivo, in caso di Sinistro, può richiedere la copia della Polizza precedente per verificare la presenza della garanzia.** Il mancato invio della documentazione probatoria rende le garanzie non operanti e quindi, la Compagnia non procede al pagamento dell'Indennizzo.

### 3.1. Furto e Incendio

Nei limiti e alle condizioni che seguono, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato:

- da Incendio non doloso con sviluppo di fiamma, Azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;
- a seguito di Furto totale o parziale, consumato o tentato e Rapina; i danni compresi sono:
  - danni causati al Veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso con esclusione di Furto di singole parti, Accessori di serie, Optional e/o parti di ricambio;
  - danni diretti da Circolazione conseguenti al Furto o alla Rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici.

I danni agli Apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie e stabilmente fissati al Veicolo e i danni causati al Veicolo a seguito della loro asportazione, vengono indennizzati **solo fino al 5% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.**

**La Somma assicurata** è pari al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

**SCOPERTO E MINIMO**, indicati in Polizza:

- **BASE: Scoperto 20% e Minimo € 300**
- **INTERMEDIO: Scoperto 15% e Minimo € 250**
- **AVANZATO: Scoperto 10% e Minimo € 200**

**ESEMPIO 1 SCOPERTO E MINIMO DI SCOPERTO**
Danno: € 10.000
Scoperto: 20% con Minimo € 300
Calcolo Indennizzo: il 20% di € 10.000 è pari a € 2.000, che è superiore al Minimo previsto, ovvero € 300; perciò, in questo caso, dal danno per calcolare l'Indennizzo verrà decurtato € 2.000.
Indennizzo: € 8.000

**ESEMPIO 2 SCOPERTO E MINIMO DI SCOPERTO**
Danno: € 1.000
Scoperto: 20% con Minimo € 300
Calcolo Indennizzo: il 20% di € 1.000 è pari a € 200, che è inferiore al Minimo previsto, ovvero € 300; perciò, in questo caso, dal danno per calcolare l'Indennizzo verrà decurtato € 300.
Indennizzo: € 700

### 3.2. Mini Kasko e Kasko

Nei limiti e alle condizioni che seguono, La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato qui di seguito descritti.
**La garanzia Kasko è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto e Furto e Incendio.**
**Il Contraente può scegliere tra una delle due seguenti garanzie tra loro alternative:**

- **Garanzia Mini Kasko**: danni conseguenti alla collisione accidentale verificatasi durante la circolazione con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati;
- **Garanzia Kasko**: danni conseguenti a collisione accidentale verificatasi durante la circolazione con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati, urto, uscita di strada o ribaltamento, verificatisi durante la circolazione.

**La Somma assicurata** è pari al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

**SCOPERTO E MINIMO**, indicati in Polizza e compresi tra:

**Mini Kasko**

- **BASE: Scoperto del 15% e Minimo € 500**

**La Compagnia indennizza i danni, applicando Scoperto e Minimo indicati nella Polizza, entro il Valore commerciale del Veicolo e comunque fino al Massimale di € 3.000 per Sinistro e per un massimo di n.2 sinistri per anno assicurativo. Il secondo Sinistro verrà indennizzato dalla Compagnia solo successivamente alla ricezione delle prove da parte del Cliente in merito alla riparazione del danno avvenuto nel primo Sinistro dell'anno assicurativo.**

**KASKO**

- **BASE: Scoperto del 20% e Minimo € 500**
- **AVANZATO: Scoperto del 15% e Minimo € 250**

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

**ESEMPIO 1: SCOPERTO E MINIMO DI SCOPERTO**
Danno: € 10.000
Scoperto: 20% con Minimo € 500

Calcolo Indennizzo: il 20% di € 10.000 è pari a € 2.000, che è superiore al Minimo previsto, ovvero € 500; perciò, in questo caso, dal danno per calcolare l'Indennizzo verrà decurtato € 2.000.
Indennizzo: € 8.000

**ESEMPIO 2: SCOPERTO E MINIMO DI SCOPERTO**
Danno: € 1.000
Scoperto: 15% con Minimo € 250

Calcolo Indennizzo: il 15% di € 1.000 è pari a € 150, che è inferiore al Minimo previsto, ovvero € 250; perciò, in questo caso, dal danno per calcolare l'Indennizzo verrà decurtato € 250.
Indennizzo: € 750

### 3.3. Conducente di età inferiore a 23 anni

**In caso di Sinistro, se il Veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni, la Compagnia non indennizza il danno per le garanzie Mini Kasko e Kasko, salvo il caso in cui in Polizza sia presente l'estensione della copertura ai conducenti, senza limitazioni di età (opzione Guida Libera). La Compagnia rinuncia all'azione di Rivalsa nei confronti del Conducente che ha diritto a disporre del Veicolo, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.**

### 3.4. Eventi Atmosferici

**La garanzia Eventi Atmosferici è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto e Furto e Incendio.**
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 3.7 punto c), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a causa di: inondazioni, esondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, tempeste, nubifragi, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve **(esclusi i danni derivanti da sovraccarico dovuto ad accumulo di neve),** ghiaccio e grandine
Sono compresi anche i danni da allagamenti, da Cose trasportate dal vento e da caduta di alberi **quando conseguenti agli eventi sopra indicati**.

**La Somma assicurata** è pari al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

**SCOPERTO E MINIMO**, indicati in Polizza secondo i seguenti livelli:

- **BASE: Scoperto dal 15% e Minimo € 500;**
- **AVANZATO: Scoperto 10%e Minimo da € 250.**

**La Compagnia indennizza i danni, applicando Scoperto e Minimo indicati nella Polizza, entro il Valore commerciale del Veicolo e comunque fino al Massimale di € 3.500 per Sinistro e per un massimo di n.2 sinistri per anno assicurativo. Il secondo Sinistro verrà indennizzato dalla Compagnia solo successivamente alla ricezione delle prove da parte del cliente in merito alla riparazione del danno avvenuto nel primo Sinistro dell'anno assicurativo.**

### 3.5. Eventi Sociopolitici

La garanzia Eventi Sociopolitici è acquistabile solo in aggiunta alla garanzia R.C. Auto, Furto e Incendio e Mini Kasko/Kasko.
In deroga a quanto previsto al paragrafo 3.7 punto b), Verti indennizza i danni causati da: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di Danneggiamento volontario compreso l'incendio doloso.

La **SOMMA ASSICURATA** è riportata in Polizza e comunque non è superiore al Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro.
**SCOPERTO E MINIMO**, indicati in Polizza secondo i seguenti livelli:

- **BASE: Scoperto dal 20% e Minimo di € 500;**
- **AVANZATO: Scoperto 15%e Minimo da € 250.**

**La Compagnia indennizza i danni, applicando lo Scoperto, con relativo Minimo, o la Franchigia indicati nella Polizza, entro il Valore commerciale del Veicolo e comunque fino al Massimale di € 3.000 per Sinistro e per un massimo di n. 2 sinistri per anno assicurativo. Il secondo Sinistro verrà indennizzato dalla Compagnia solo successivamente alla ricezione delle prove da parte del cliente in merito alla riparazione del danno avvenuto nel primo Sinistro dell'anno assicurativo.**

### 3.6. Cristalli

**La garanzia Cristalli è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto e Furto e Incendio.**
La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per riparare o sostituire i cristalli del Veicolo assicurato a seguito di rottura determinata da causa accidentale o da terzi durante la Circolazione, fino alla concorrenza dell'importo annuo indicato nella Polizza.

**La garanzia Cristalli prevede i seguenti Massimali annui:**

- **BASE: Massimale pari a € 500**
- **AVANZATO: Massimale pari a € 800**

Qualora la riparazione avvenga presso un centro Vetrocar, Carglass, Doctorglass o Glassdrive:

- Riparazione Franchigia € 0
- Sostituzione Franchigia € 100

Qualora la riparazione non venga effettuata presso un centro Vetrocar, Carglass, Doctorglass o Glassdrive, verranno applicate le seguenti franchigie:

- Riparazione: Franchigia € 50
- Sostituzione: Franchigia € 200

L'elenco e le sedi dei centri convenzionati sono disponibili consultando il sito www.vetrocar.it o chiamando il numero verde 800 008 080; l'elenco e l'ubicazione dei centri Glass Drive è disponibile consultando il sito www.glassdrive.it o chiamando numero verde 800 010 606; l'elenco e l'ubicazione dei centri Carglass è disponibile consultando il sito www.carglass.it o chiamando numero verde 800 360036; l'elenco e l'ubicazione dei centri DoctorGlass è disponibile consultando il sito www.doctorglass.com/trova-centro o chiamando numero verde 800 101010.

### 3.7. Esclusioni e limitazioni per le garanzie Furto e Incendio, Mini Kasko e Kasko, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici, Cristalli

**Se non espressamente previsto, l'Assicurazione non copre i danni di seguito riportati.**

**Garanzie Furto e Incendio, Mini Kasko, Kasko, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici, Cristalli:**

a) **danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;**
b) **danni a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di Danneggiamento volontario compreso l'Incendio doloso;**
c) **danni avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi naturali di qualunque tipo, mareggiate, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta accidentale o sovraccarico di neve, ghiaccio e grandine;**
d) **danni causati da: sviluppo di energia nucleare o radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno;**
e) **danni determinati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge, dei loro dipendenti o persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;**
f) **danni agli apparecchi fonoaudiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al Veicolo e quelli causati a parti del Veicolo in seguito alla loro asportazione;**
g) **danni verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla Circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati;**
h) **danni indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del Veicolo, qualunque ne sia la causa;**
i) **danni subiti dal Veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, se non sono stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente Codice della Strada;**
j) **danni avvenuti durante la guida fuoristrada ovvero in aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia);**
k) **danni conseguenti ad Appropriazione indebita;**
l) **danni causati da bruciature, Irraggiamento termico o fenomeno elettrico, non seguiti da Incendio;**
m) **danni riportati durante la Circolazione in zone allagate, compresi quelli al motopropulsore;**
n) **danni da Furto di singole parti, Accessori di serie, Optional e/o parti di ricambio.**

**La garanzia Furto e Incendio non opera altresì in caso di: mancata chiusura del Veicolo, Furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo o in prossimità dello stesso. La garanzia Furto e Incendio non rimborsa inoltre le spese relative alla reimmatricolazione del Veicolo assicurato in caso di Furto della targa.**

**Inoltre, le garanzie Mini Kasko e Kasko non sono operanti nei seguenti casi:**

o) **Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;**
p) **Conducente non in possesso di regolare patente di guida;**
q) **danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a Circolazione fuori dai tracciati stradali;**
r) **danni causati al Veicolo da operazioni di carico e scarico;**
s) **danni causati al Veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati;**
t) **danni ai dischi ruota e agli pneumatici, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni.**

**Per la garanzia Eventi Atmosferici sono anche esclusi:**

u) **danni da eventi naturali non caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti;**
v) **danni da esondazione, tempeste, nubifragi;**
w) **avvenuti in conseguenza di maremoti.**

**Per la garanzia Cristalli non sono invece indennizzabili:**

x) **vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni;**
y) **rigature e segnature;**
z) **danni derivanti da Furto o Danneggiamento volontario;**
aa) **danni connessi ad operazioni di applicazione/ sostituzione o riparazione dei cristalli.**

### 3.8. Garanzie aggiuntive, sempre valide quando operano almeno le garanzie Furto e Incendio

In aggiunta all'Indennizzo del Sinistro, la Compagnia risarcisce altre spese o beni danneggiati nei seguenti casi:

- **FURTO TOTALE CON RITROVAMENTO**, sono risarcite, **fino a un massimo di € 260**, le spese sostenute per il parcheggio e per la custodia del Veicolo disposti dall'Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento;
- **SINISTRO DA CIRCOLAZIONE**, sono risarcite, **fino ad un massimo di € 520**, le spese necessarie per la sostituzione o il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dell'impianto Antifurto, salvo che siano state risarcite dal responsabile del Sinistro e che sia provata la loro sistemazione.

### 3.9. Adeguamento automatico della Somma assicurata e del Premio

A ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, la Compagnia adegua in modo automatico la Somma assicurata in base a quanto riportato dalla rivista Quattroruote. In caso di veicoli non censiti o non pubblicati su Quattroruote, nel preventivo di rinnovo, viene proposto

un valore del Veicolo che tiene in considerazione il suo deprezzamento.

### 3.10. Riduzione e integrazione della Somma assicurata

In caso di Sinistro parziale, la Somma assicurata della sola garanzia interessata è ridotta, con effetto immediato, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto fino al termine dell'annualità assicurativa in corso.
**Le presenti disposizioni non si applicano alla garanzia Cristalli.**

## NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

### 3.11. Riparazioni

**L'Assicurato non può riparare il Veicolo senza aver ricevuto l'assenso dalla Compagnia, salvo per le riparazioni di prima urgenza**, ossia quelle necessarie per poter portare il Veicolo danneggiato presso la carrozzeria o all'officina idonea più vicina.

La Compagnia può far eseguire direttamente le riparazioni necessarie per il ripristino del Veicolo danneggiato o sostituire il Veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l'Indennizzo. Può anche subentrare nella proprietà residua del Veicolo corrispondendo all'Assicurato il valore al netto degli Scoperti o Franchigie eventualmente previste dal Contratto.

### 3.12. Determinazione dell'ammontare del danno

#### Perdita totale

- **se la Perdita totale del Veicolo si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo**, l'ammontare del danno è pari al Prezzo d'acquisto del Veicolo come risultante dalla fattura di vendita, con il limite della Somma assicurata;
- **se la Perdita totale del Veicolo si verifica successivamente ai primi 6 mesi**, l'ammontare del danno è determinato dal Valore commerciale al momento del Sinistro con il limite della Somma assicurata.

#### Danno parziale

In caso di Danno parziale l'ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni o delle sostituzioni, con applicazione del Degrado sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire, **entro il limite massimo del 50%** come da tabella sotto riportata, salvo particolari condizioni di usura. Se però il Veicolo è assicurato per il relativo Prezzo d'acquisto e il Sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il Degrado non verrà applicato, salvo per alcune parti particolarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore, linea di scarico e suoi componenti.

#### Tabella Degrado dalla data di prima immatricolazione del Veicolo

| VETUSTÀ DEL VEICOLO | % DEGRADO |
|---|---|
| 0 -12 mesi | 10% |
| Maggiore di 12 mesi fino a 24 mesi | 20% |
| Maggiore di 24 mesi fino a 36 mesi | 30% |
| Maggiore di 36 mesi fino a 48 mesi | 40% |
| Maggiore di 48 mesi | 50% |

**ESEMPIO: APPLICAZIONE DEGRADO**
Costo della sostituzione della parte danneggiata: € 1.000
Degrado calcolato a 18 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo: 20%
Rimborso: € 800, che è l'ammontare del danno detratta la percentuale di Degrado applicato alla parte danneggiata da sostituire.
**A questo importo andranno detratti anche eventuali Scoperti e Franchigie presenti.**

**Al momento del Sinistro**:

- se il Valore commerciale del Veicolo è superiore a quello assicurato, l'Indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra questi valori;
- se il valore dell'Indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al Valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come Perdita totale nel limite della Somma assicurata.

**In ogni caso:**

- l'Indennizzo per gli Apparecchi fonoaudiovisivi non di serie ma stabilmente fissati al Veicolo, e i danni causati al Veicolo in seguito alla loro asportazione, **vengono indennizzati fino al 5% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, ma è richiesta l'esibizione della fattura di acquisto;**
- nella determinazione del danno, si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. se la richiesta è supportata da fattura o ricevuta fiscale. Se l'Assicurato è un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge, il danno viene liquidato al netto dell'IVA;
- non può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dal paragrafo 3.8 Garanzie aggiuntive, sempre valide quando operano almeno le garanzie Furto e Incendio;
- **dall'ammontare del danno è detratto l'importo di eventuali Scoperti e franchigie indicate nella Scheda di Polizza, il costo della revisione, in caso di mancata revisione del Veicolo;**
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo durante la sua riparazione.

### 3.13. Norme per la Liquidazione dei danni

#### Furto totale o Rapina

**Documenti da inviare alla Compagnia:**

**L'Indennizzo è pagato dopo la ricezione della documentazione richiesta**
Vediamo qui di seguito **i documenti necessari** e **le modalità di liquidazione** per singola copertura assicurativa.

- Tutte le chiavi originali o i dispositivi di avviamento del Veicolo;
- Denuncia di Furto, in copia, presentata all'Autorità, con indicazione se, al momento del Furto, all'interno del Veicolo era presente la Carta di Circolazione o il DUC (Documento unico di Circolazione). Se la Denuncia è in lingua straniera, deve essere fornita anche la traduzione;
- Certificato di proprietà digitale se il Veicolo è stato immatricolato entro il 30 aprile 2020, con riportata l'indicazione della perdita di possesso;

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

- Carta di Circolazione o DUC (Documento unico di Circolazione), in originale, a meno che non sia stato sottratto con il Veicolo;
- Certificato cronologico, in originale, con l'iscrizione della perdita di possesso;
- Fattura di acquisto in copia, se disponibile, per verificare la versione o il modello del Veicolo e l'esistenza di Accessori non di serie;
- Procura speciale a vendere dell'intestatario del Veicolo al P.R.A. con autentica notarile;
- Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il Veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
- Piano di ammortamento (nel caso il Veicolo sia locato in leasing e la Somma assicurata comprenda l'IVA);
- dichiarazione di impegno fornita dalla Compagnia.

**Furto parziale o danni parziali da Rapina**

Per l'Indennizzo per Furto Parziale e Danni Parziali da Rapina, l'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti peritali sul Veicolo Assicurato e allegare la seguente documentazione alla Denuncia di Sinistro:

- Denuncia di Furto tentato o di Rapina tentata del Veicolo Assicurato, in copia, presentata alle Competenti Autorità. Se l'evento si verifica all'estero, la Denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera e anche a quella Italiana;
- Verbale di ritrovamento del Veicolo Assicurato, in caso di Furto Totale con successivo ritrovamento;
- Idonea documentazione attestante l'installazione di Accessori di serie e non di serie.

**Incendio totale**:

Per l'Indennizzo della garanzia Incendio con Perdita totale del Veicolo, è necessario inviare:

- Denuncia di Incendio, in copia, presentata all'Autorità Competente e, se intervenuti, copia del verbale dei Vigili del Fuoco. Se l'evento avviene all'estero, la Denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- Certificato cronologico in originale con l'iscrizione della radiazione al PRA;
- Fattura di acquisto in copia, se disponibile, per verificare la versione o il modello del Veicolo e l'esistenza di Accessori non di serie;
- Kit completo delle chiavi originali e/o dei dispositivi di avviamento del Veicolo;
- **la Compagnia può richiedere all'Assicurato** i dispostivi originali di avviamento del Veicolo e **il Certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale attestante che il relativo procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.**

**Incendio Parziale**

Per l'Indennizzo della garanzia Incendio con Danno Parziale, l'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti peritali sul Veicolo Assicurato e inviare la seguente documentazione:

- Denuncia presentata alle Competenti Autorità, in copia. Se l'evento si verifica all'estero, la Denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera e anche a quella Italiana;
- Verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti;
- Idonea documentazione attestante l'installazione di Accessori di serie e non di serie;
- Tutte le chiavi originali o i dispositivi di avviamento del Veicolo.

**La Compagnia può richiedere all'Assicurato il Certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale, che attesta che il relativo procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.**

**Eventi Sociopolitici e atti di Danneggiamento volontario**

- Denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco.

**Eventi Atmosferici:**

- Idonea documentazione a prova dell'evento, salvo esistenza di pluralità di eventi già noti alla Compagnia.

**L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.**

**In caso di danno relativo alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto, la Compagnia si impegna a formulare congrua offerta per l'Indennizzo del danno oppure a comunicare i motivi del suo diniego entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria a liquidare il Sinistro, verificata l'operatività della garanzia e compiuti i debiti accertamenti.**

**La Compagnia si impegna altresì a effettuare il pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato. In caso di contenzioso civile, l'Indennizzo verrà erogato secondo quanto disposto in sentenza dal giudice e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.**

Il Contraente/Assicurato dovrà informare dell'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Rischio e le somme assicurate dalle stesse; al momento del Sinistro, l'Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.

### 3.14. Opzione Ripara Top (Risarcimento in forma specifica)

Se il Contratto è stato sottoscritto con l'Opzione "Ripara Top", è riconosciuto uno sconto immediato applicato sul Premio R.C. Auto di Polizza.

**L'Opzione è valida unicamente per la riparazione di danni al Veicolo conseguenti a Sinistri: RCA - Furto e Incendio - Mini Kasko - Kasko - Eventi atmosferici - Eventi sociopolitici. Pertanto, relativamente alle garanzie sopra indicate l'assicurato si impegna a far riparare l'auto presso una Carrozzeria Convenzionata.**

L'Assicurato:

- ferma l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti se previsti dal Contratto, si impegna a far eseguire la riparazione del Veicolo assicurato presso una delle Carrozzerie convenzionate che potrà essere individuata attraverso il Servizio Sinistri Verti al numero 0236617010 o utilizzando il sito internet https://telepassassicura.telepass.com/sinistri-auto-verti/carrozzerie-convenzionate
- deve comunicare agli addetti della Carrozzeria i dati relativi alla Polizza e al Sinistro nonché consegnare

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

l'eventuale ulteriore documentazione richiesta necessaria per la gestione del Sinistro.

**In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verrà effettuata.**

**In caso di decurtazioni a seguito dell'applicazione di eventuali Franchigie, Scoperti o decurtazioni per IVA recuperabile o Degrado previsti dalle Condizioni contrattuali di Polizza, l'Assicurato deve corrispondere alla carrozzeria convenzionata l'eventuale differenza tra il costo delle riparazioni e l'ammontare dell'Indennizzo.**

**ESEMPIO CARROZZERIA CONVENZIONATA**

Importo riportato nella fattura di riparazione emessa dalla carrozzeria non convenzionata: € 1.500

Importo che la Compagnia avrebbe corrisposto al riparatore convenzionato, al netto di eventuali Scoperti o Franchigia o Degrado presenti sulla garanzia colpita dal Sinistro e indicate sulla Scheda di Polizza: € 1.000.

Indennizzo riconosciuto dalla Compagnia all'Assicurato: € 1.000.

Importo che l'Assicurato verserà alla Carrozzeria non convenzionata: € 500

**L'Assicurato non è obbligato a rivolgersi a un riparatore convenzionato se la Carrozzeria convenzionata più vicina si trova a più di 20 km di distanza:**

- dall'indirizzo di Residenza del Contraente, se il Cliente ha cambiato Residenza durante l'anno assicurativo, successivamente all'emissione della Polizza;
- dal luogo di accadimento del Sinistro, se il Veicolo non è nelle condizioni di circolare.

In caso di Sinistro, avvenuto in uno dei Paesi in cui è operante la garanzia assicurativa così come indicato nel paragrafo 1.11, l'Assicurato farà eseguire le riparazioni in Italia presso una delle Carrozzerie convenzionate con l'Impresa o con altra società eventualmente indicata dall'Impresa stessa.
Nei casi in cui:

- il Veicolo non è Marciante,
- il Veicolo seppur Marciante non è in condizioni di rientrare in Italia in quanto non idoneo a marciare in sicurezza

viene riconosciuta all'assicurato la possibilità di rivolgersi ad una carrozzeria fuori dal territorio nazionale e di ricevere un Risarcimento pari all'importo fatturato dalla stessa e comunque entro i limiti di copertura previsti dalle garanzie.

**(!) AVVERTENZE:**
**Se l'Assicurato decide di:**

- **non riparare il Veicolo,**
- **far riparare il Veicolo presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata con la Compagnia, non rispettando l'impegno preso con la clausola relativa all'Opzione "Ripara Top" sottoscritta, la Compagnia riconosce un Indennizzo pari all'importo che avrebbe corrisposto direttamente al riparatore convenzionato per ripristinare il Veicolo danneggiato. Dall'Indennizzo sono comunque escluse eventuali spese di noleggio di un Veicolo sostitutivo o riparazioni non relative al danno causato dal Sinistro in copertura nonché eventuali spese legali o di patrocinio.**

**In tutti i casi di riparazione antieconomica del Veicolo assicurato, quando i costi di riparazione superano il suo Valore commerciale al momento del Sinistro, viene liquidato un importo pari al Valore commerciale del Veicolo assicurato, al netto del valore del Relitto stimato in base alla valutazione effettuata dalla Compagnia tramite un'asta web o da parte di un suo perito.**

**L'Assicurato deve inoltre inviare una dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa cancellazione al PRA.**

**La Compagnia può anche richiedere l'estratto cronologico e il Certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal PRA con annotata la radiazione del Veicolo.**

**In ogni caso l'Indennizzo non può eccedere il limite della Somma assicurata indicata in Polizza.**

**In caso di Sinistro l'Assicurato deve:**

- **denunciarlo entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato o ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile. In caso contrario, anche per effetto dell'art. 1915 Codice Civile, la Compagnia può rifiutare il diritto all'Indennizzo o ridurlo, per l'eventuale pregiudizio arrecatole;**
- **consegnare alla Compagnia copia della documentazione richiesta necessaria per la gestione del Sinistro;**
- **mettere a disposizione della Compagnia il Veicolo assicurato per l'accertamento del danno.**

**Obbligo di salvataggio**
L'assicurato è tenuto a fare tutto quanto in suo potere per evitare il Sinistro o ridurne le conseguenze (ex art. 1914 del Codice Civile).

**L'Opzione prevede i seguenti vantaggi per il Cliente, forniti dalle Carrozzerie convenzionate con la Compagnia:**

- **auto sostitutiva gratuita, la cui richiesta può avvenire dopo l'autorizzazione della riparazione e previa verifica della disponibilità tramite appuntamento, per il tempo necessario all'intervento tecnico di riparazione;**
- **ritiro e riconsegna del Veicolo se la vettura è Marciante (nella Provincia di ubicazione e comunque entro 20 KM dal domicilio del danneggiato);**
- **ritiro sul luogo dell'Incidente se la vettura non è Marciante (nella Provincia di ubicazione e comunque entro 20 KM dal luogo del Sinistro);**
- **valutazione diretta del danno presso la carrozzeria convenzionata;**
- **gestione dei costi di riparazione da parte dalla Compagnia senza necessità di anticipi da parte del Cliente (eventuali costi a carico del Cliente - es. responsabilità concorsuale e/o Franchigie - vengono comunicati prima dell'inizio delle riparazioni e dovranno essere pagate al ritiro del Veicolo);**
- **non applicazione del Degrado d'uso al Veicolo su eventuali pezzi da sostituire;**
- **priorità di intervento per la riparazione del Veicolo;**
- **lavaggio esterno del Veicolo prima della riconsegna.**

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

### 3.15. Controversie – Arbitrato

In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può avvenire mediante accordo tra le Parti, o, se una di queste lo richiede, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene delegata al Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato. **La decisione dei periti è inappellabile, senza alcuna formalità giudiziaria, ed è presa a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti**. **Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito**. La spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali, **esclusa ogni solidarietà**.

### 3.16. Recuperi

**Quando l'Assicurato ha notizia del recupero del Veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia.**

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'Indennizzo, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dal paragrafo 3.12;
- dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato potrà decidere se:
  - vendere il Veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il Proprietario del Veicolo, inoltre deve fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato, se non è già stata rilasciata. La Compagnia è autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
  - rientrare in possesso del Veicolo restituendo alla Compagnia l'Indennizzo corrisposto (se il Veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente paragrafo 3.12).

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

## 4. Infortuni del Conducente

**La garanzia Infortuni del Conducente è operante solo se inserita nella Scheda di Polizza a fronte del pagamento di un Premio aggiuntivo. La garanzia prevede il Massimale indicato in Polizza, operante per ogni Sinistro.**

### 4.1. Oggetto

La Compagnia indennizza l'Invalidità permanente o la morte del Conducente del Veicolo assicurato a seguito di Infortuni subiti mentre circola alla guida del Veicolo assicurato. La garanzia opera alle condizioni qui di seguito descritte.
L'Assicurazione comprende anche gli Infortuni:

- avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al Veicolo di riprendere la marcia;
- derivanti da imperizia o negligenza;
- subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

La garanzia Infortuni del Conducente prevede i seguenti Massimali e Franchigie:

- **BASE: MASSIMALE per morte e Invalidità permanente pari a € 50.000 – e MASSIMALE per Rimborso Spese da Infortunio € 750**;
- **AVANZATO: MASSIMALE per morte e invalidità permanente pari a € 100.000 e MASSIMALE per Rimborso Spese da Infortunio € 1.500.**

**FRANCHIGIA**: **5%, ridotta al 3% se il Conducente indossa i presidi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, al momento del Sinistro**.

**L'Indennizzo per Invalidità permanente è liquidato per la parte eccedente la Franchigia.**

**(!) AVVERTENZE**

- **Qualora il conducente, al momento del Sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la Franchigia sarà ridotta al 3% e verrà liquidata in ogni caso la parte eccedente il 3% di Invalidità permanente. Qualora non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, verrà liquidata in ogni caso la parte eccedente il 5% di Invalidità permanente e la somma massima indennizzabile sarà pari al 50% dell'intera Somma assicurata.**
- **In caso di Invalidità permanente accertata superiore al 30% e solo se i presidi di sicurezza obbligatori sono stati utilizzati, non verrà applicata alcuna Franchigia.**
- **Se la percentuale d'invalidità accertata risulta superiore al 70%, viene indennizzata l'intera Somma assicurata se il Conducente, al momento del Sinistro, utilizzava i presidi di sicurezza obbligatori. In caso di mancato utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori, la somma indennizzabile è pari al 70% della Somma assicurata.**

### 4.2. Esclusioni

**Non rientrano nella copertura gli Infortuni subiti dal Conducente che:**

- **non è abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore;**
- **ha meno di 23 anni in caso di Opzione Guida Esperta;**
- **guida senza avere a fianco una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore se il Veicolo, adibito ad uso privato, è utilizzato come scuola guida ai sensi della vigente Legge;**
- **è in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico uguale o maggiore al limite previsto dalla normativa vigente;**
- **è sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e gli è stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada;**
- **subisce un Infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o per utilizzo del Veicolo contro la volontà del Proprietario;**
- **subisce un Infortunio a seguito di partecipazione a imprese temerarie;**
- **subisce un Infortunio mentre si trova alla guida del Veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Non sono inoltre compresi gli Infortuni subiti durante la Circolazione in piste o circuiti privati;**
- **subisce un Infortunio a seguito di azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di Vandalismo, eruzioni vulcaniche, maremoto e terremoto;**
- **subisce un Infortunio in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare;**
- **subisce un Infortunio a seguito di suicidio o tentato suicidio;**
- **subisce un Infortunio in fase di salita e discesa dal Veicolo;**
- **subisce un Infortunio con Invalidità permanente di grado pari o inferiore alla Franchigia prevista in Polizza.**

**Non sono indennizzabili le spese da Infortunio per:**

- **lesioni muscolari o rotture sottocutanee dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di Infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);**
- **ernie o infarto;**
- **protesi;**
- **interventi estetici.**

### 4.3. Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, come se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. **Se l'Infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti (ad esempio menomazioni di qualsiasi origine o tipologia), concorrenti o sopravvenute all'Infortunio**.

### 4.4. Indennizzo in caso di morte

La Compagnia corrisponde la Somma assicurata agli eredi dell'Assicurato, se la morte si verifica entro 2 anni dal giorno del Sinistro, anche successivamente alla scadenza della Polizza. Se il Conducente muore successivamente al pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente, gli eredi del Conducente hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo previsto per il caso morte e quello già pagato per l'Invalidità permanente.

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

**L'Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d'Invalidità permanente.**
**Se il Conducente, al momento del Sinistro, non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori, l'importo assicurato è ridotto del 30%.**

**ESEMPIO INDENNIZZO IN CASO DI MORTE**

Somma assicurata: € 50.000

Evento: morte del Conducente.

Calcolo Indennizzo: Verrà perciò liquidato un Indennizzo di € 50.000; nel caso in cui, al momento del Sinistro, non siano stati utilizzati i presidi di sicurezza obbligatori, l'importo liquidato verrà ridotto del 30% e sarà pari a € 35.000

### 4.5. Indennizzo in caso di Invalidità permanente

L'Indennizzo per Invalidità permanente è calcolato sulla Somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato e in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.
L'Indennizzo per Invalidità permanente viene liquidato per la parte eccedente la Franchigia.

**ESEMPIO INDENNIZZO INFORTUNIO**

FRANCHIGIA 3% nel caso di utilizzo di presidi di sicurezza

Somma assicurata: € 50.000

Evento: Invalidità permanente accertata Grado di invalidità accertata: 15%

Calcolo Indennizzo: il grado di invalidità è superiore al 3%, che rappresenta la soglia oltre la quale avviene il pagamento del Sinistro in caso di utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori. Verrà perciò liquidato un Indennizzo di € 44.000 (15% IP accertata - 3% di Franchigia = 12%, percentuale che va moltiplicata alla Somma assicurata € 50.000)

### 4.6. Indennizzo delle spese di cura per Infortunio

La Compagnia, in caso di Infortuni aventi Invalidità permanente superiore al 5% (3% nel caso il conducente indossi i presidi di sicurezza obbligatori al momento del Sinistro), rimborsa all'Assicurato le seguenti spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del Sinistro, purché effettuate durante la validità del Contratto e se inerenti all'Infortunio denunciato:

- trasporto sanitario dell'Assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio effettuato nei 90 giorni successivi al Sinistro;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
- rette di degenza;
- cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
- visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", la Compagnia rimborsa le spese non riconosciute dal servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
**Il Massimale rappresenta il massimo rimborso per persona per uno o più Sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.**

**TABELLA 1: ANIA**

| MENOMAZIONI | % Invalidità permanente | | |
|---|---|---|---|
| | Arto dominante | == | Arto non dominante |
| Perdita della facoltà visiva di un occhio | == | 25 | == |
| Cecità completa bilaterale | == | 100 | == |
| Sordità completa monolaterale | == | 10 | == |
| Sordità completa bilaterale | == | 40 | == |
| Perdita completa della voce | == | 30 | == |
| Stenosi nasale assoluta monolaterale | == | 4 | == |
| Stenosi nasale assoluta bilaterale | == | 10 | == |
| Perdita di un rene | == | 15 | == |
| Perdita della milza | == | 8 | == |
| Perdita dell'arto superiore | 70 | == | 60 |
| Perdita dell'avambraccio o della mano | 60 | == | 50 |
| Perdita di tutte le dita di una mano | 60 | == | 50 |
| Perdita del pollice | 18 | == | 16 |
| Perdita dell'indice | 14 | == | 12 |
| Perdita del medio | 8 | == | 6 |
| Perdita dell'anulare | 8 | == | 6 |
| Perdita del mignolo | 12 | == | 10 |
| Perdita della falange ungueale del pollice | 9 | == | 8 |
| Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano | == | 1/3 del dito | == |
| Perdita della coscia al di sopra della sua metà | == | 70 | == |
| Perdita della coscia al di sotto della sua metà | == | 60 | == |
| Perdita di tutta la gamba | == | 50 | == |
| Perdita di un piede | == | 40 | == |
| Perdita di un alluce | == | 5 | == |
| Perdita di ogni altro dito del piede | == | 1 | == |
| Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole | == | 35 | == |
| Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi | == | 25 | == |
| Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno | == | 15 | == |
| Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale | == | 12 | == |
| Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale | == | 5 | == |
| Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12^ vertebra dorsale | == | 10 | == |
| Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare | == | 10 | == |
| Esiti di frattura di una vertebra sacrale | == | 3 | == |
| Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente | == | 5 | == |
| Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | == | 2 | == |

**Nei casi di menomazioni non considerate in tabella, i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella**. In caso di mancinismo, saranno applicate al lato Sinistro le percentuali previste per il lato destro. **La Perdita totale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.**

### 4.7. Documentazione richiesta in caso di Sinistro

In caso di Sinistro vengono richiesti il primo e gli eventuali ulteriori certificati medici e i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno. **L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo**.

### 4.8. Controversie – Arbitrato

Le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente possono essere demandate per iscritto a un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di Residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio consulente; la spesa del terzo medico è a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

## 5. Tutela Giudiziaria

**Le garanzie di questa sezione sono valide solo se indicate sulla Polizza a fronte del pagamento di un Premio aggiuntivo. La garanzia è fornita in base al livello prescelto.**

**La garanzia Tutela Giudiziaria copre le spese legali in sede stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che penale.**
Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

### 5.1. Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia fornisce all'Assicurato:

a) **assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela in sede civile, in caso di Incidente stradale avvenuto con il Veicolo assicurato, che abbia comportato un danno materiale e/o fisico documentato e riconducibile alla condotta o al fatto di un Terzo o alle condizioni della strada
b) **assistenza giudiziale** se è indagato e/o imputato in un procedimento penale a seguito di Incidente stradale avvenuto con il Veicolo assicurato.

La Compagnia paga o rimborsa:

- le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del Sinistro non ripetibili dalla controparte;
- le spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione autorizzata dalla Compagnia, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti purché scelti in accordo con la Compagnia, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (Decreto Legge 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

**La garanzia è valida entro i limiti del Massimale previsto dal livello scelto e pari a:**

- **€ 15.000 per il livello BASE;**
- **€ 25.000 per il livello AVANZATO.**

**È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente** ai sensi del paragrafo 5.4.

### 5.2. Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione

**Cosa non è compreso nella garanzia Tutela Giudiziaria?**
**Non sono comprese:**

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato, nei procedimenti penali;**
- **operazioni di esecuzione forzata, dopo 2 esiti negativi.**

**Le spese a favore di parti civili nei procedimenti penali contro l'Assicurato, previste dall'art. 541 del Codice di Procedura Penale, non sono coperte dalla garanzia Tutela Giudiziaria.**

**L'Assicurato è tenuto a:**

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro;**
- **pagare ogni altro eventuale onere fiscale che si presenta nel corso o alla fine della causa.**

### 5.3. Insorgenza del Sinistro

Ai fini di questa garanzia, per insorgenza del Sinistro si intende:

- **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al Risarcimento,** per le richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali;
- **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di Contratto** per tutte le restanti ipotesi.

**In presenza di più violazioni della stessa natura**, per insorgenza del Sinistro si intende **la data della prima violazione**.

La garanzia assicurativa copre i Sinistri insorti:

- durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi o opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della Polizza, nel caso di controversie contrattuali;**
- **durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione e che sono stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei termini del paragrafo 5.4, entro 12 mesi dalla cessazione del Contratto.**

**La garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti per i quali, nel momento della stipulazione della Polizza, il Contraente ha già richiesto la rescissione, risoluzione o modificazione.**

Si considerano a tutti gli effetti come **unico Sinistro:**

- **vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo Massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### 5.4. Denuncia del Sinistro e libera scelta del Legale

**Posso scegliere un mio Legale di fiducia?**
**Sì,** se hai bisogno dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei tuoi interessi in un procedimento giudiziario, **puoi scegliere liberamente un Legale iscritto presso il foro dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**. Ricorda di comunicare alla Compagnia il nominativo del Legale al momento della Denuncia del Sinistro.

L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Compagnia** qualsiasi Sinistro nel momento in cui si verifica o ne viene a conoscenza, **chiamando il numero**

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

**0236617010 o scrivendo all'indirizzo di posta** denuncetutelalegale@verti.it
In ogni caso, l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.
Se **l'Assicurato non fornisce un nominativo, la Compagnia lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia.

### 5.5. Fornitura dei mezzi di prova e documenti necessari all'attivazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a**:

- informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e a indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, a metterli a disposizione,
- **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurando i documenti necessari.**

### 5.6. Gestione del Sinistro

1. Ricevuta la Denuncia del Sinistro, la Compagnia ne assume la gestione stragiudiziale dello stesso avvalendosi anche di professionisti;
2. se la gestione stragiudiziale non è possibile e le richieste dell'Assicurato hanno possibilità di successo o se è necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto, nei termini descritti al paragrafo 5.4;
3. la garanzia assicurativa viene prestata per ogni grado di procedimento sia civile che penale, **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**;
4. l'Assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia;
5. l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di periti viene concordata con la Compagnia;
6. La Compagnia non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;
7. **in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia, ferma la facoltà dell'Assicurato di ricorrere alle vie giudiziarie, la decisione può venire demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L'arbitro decide secondo equità. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'arbitrato.**

La Compagnia avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### 5.7. Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i Risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
**Spettano invece alla Compagnia, se sostenuti, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva o stragiudiziale.**

### 5.8. Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al Risarcimento di danni extracontrattuali derivati da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, **la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa Assicurazione R.C. Auto cui si riferisce.**
**In tutte le altre ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Italia, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**.

### 5.9. Assicurati

Le garanzie previste al paragrafo 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione:

- sono prestate al **Proprietario**, al **Locatario** in base a un Contratto di noleggio/leasing, al **conducente autorizzato**, ai **trasportati**, per i casi assicurativi connessi al Veicolo indicato in Polizza;
- vengono trasferite al nuovo Veicolo, in caso di sostituzione di quello assicurato, **ferma la validità e la continuazione della Polizza**;
- sono prestate al **Contraente-Assicurato**, inteso come persona fisica, del **coniuge** e dei **figli minori conviventi**, quando questi **siano coinvolti in incidenti stradali**, investe di pedoni, ciclisti, conducenti alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi Veicolo pubblico o privato.

**Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

### 5.10. Prestazioni garantite

**La garanzia Tutela Giudiziaria è offerta con due Massimali, per ogni Sinistro senza limite per anno, tra i quali scegliere:**
- **Livello Base con Massimale pari a € 15.000**
- **Livello Avanzato con Massimale pari a € 25.000.**

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

La Compagnia assume a proprio carico, **fino al Massimale per ogni Sinistro e senza limite per anno**, le spese descritte nel paragrafo 5.1 per:

- sostenere la difesa in **procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi a Incidente stradale**. La garanzia è valida dalla richiesta di comunicazione delle iscrizioni di cui al registro delle notizie di reato (art. 335 Codice di Procedura Penale) o dal momento della notifica dell'Informazione di Garanzia (art. 369 Codice di Procedura Penale o dalla notifica della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 Codice di Procedura Penale);
- **il recupero dei danni** a persone o Cose, subiti **per fatti illeciti extracontrattuali di terzi**. **La copertura è valida solo per i danni per cui è esclusa la procedura di Risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni;**

- proporre **opposizione**, in ogni ordine e grado, **contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro**, **sospensione e revoca della patente di guida comminate in seguito a Incidente stradale e connesse allo stesso**;
- **controversie contrattuali** per sostenere interessi nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato, **sempre che il valore contestato sia superiore a € 2.500**. In caso di sostituzione del Veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo Veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del Veicolo stesso **avvenute entro 1 mese prima e fino a 1 mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del Veicolo. Tale prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di R.C. Auto;**
- l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato, **sequestrato in seguito a Incidente stradale.**

### 5.11. Esclusioni

**La garanzia non è valida:**

- **in materia fiscale e amministrativa;**
- **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di Vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione;**
- **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- **per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;**
- **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- **se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità o per una destinazione o un uso diversi da quanto indicato sulla carta di Circolazione, o non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C. auto, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche;**
- **nei casi di violazione di norme di legge per guida in stato di ebbrezza, di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e per comportamenti omissivi in caso di Incidente (in Italia artt. 186, 187 e 189 Nuovo Codice della Strada);**
- **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;**
- **nei casi di controversie con la Compagnia;**
- **in caso di Sinistro stradale gestito con la Procedura di Risarcimento diretto art. 149 Codice delle Assicurazioni;**
- **per i soli danni a Cose in Sinistri avvenuti in Italia con Veicolo non identificato.**

## Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus

**Come funziona la formula del Bonus Malus per l'assegnazione della Classe di merito?**

**La formula Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri nei periodi di osservazione.**

In assenza di Sinistri, la Compagnia applica alla tariffa della garanzia R.C. Auto, in vigore all'atto del rinnovo, i coefficienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.

| VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI | |
|---|---|
| **Evoluzione Classi di Bonus Malus** | **Variazione percentuale** |
| 2-1 | -5,27% |
| 3-2 | -4,84% |
| 4-3 | -3,95% |
| 5-4 | -3,88% |
| 6-5 | -4,12% |
| 7-6 | -5,32% |
| 8-7 | -5,32% |
| 9-8 | -5,33% |
| 10-9 | -5,12% |
| 11-10 | -5,49% |
| 12-11 | -7,73% |
| 13-12 | -12,07% |
| 14-13 | -14,03% |
| 15-14 | -16,08% |
| 16-15 | -15,69% |
| 17-16 | -17,19% |
| 18-17 | -17,22% |

In ogni caso, la Compagnia comunica, tramite la Procedura di riciclo dei Sinistri tardivi, i pagamenti di Sinistri avvenuti al di fuori del **Periodo di osservazione** per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del Veicolo assicurato.

**Cos'è il Periodo di osservazione?**

**È il periodo che viene preso come riferimento per l'assegnazione della Classe di merito CU.**

Durante la prima annualità assicurativa, il periodo va dal giorno della decorrenza della Polizza fino a 60 giorni prima della scadenza. I periodi delle annualità successive alla **prima iniziano 60 giorni prima della decorrenza della Polizza e terminano 60 giorni prima della scadenza.**

L'art. 133 del Codice delle Assicurazioni, così come modificato dall'art. 34 bis del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di Sinistri, le variazioni in diminuzione del Premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate nella Polizza. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella relativa.

All'atto della stipula della Polizza, la Classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente dalla Compagnia per via telematica tramite la Banca dati degli Attestati di Rischio, fermo restando il diritto della Compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assicurati.

Al momento dell'acquisto della Polizza, se l'Attestato di Rischio non risulta presente nella Banca dati degli attestati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Il Contraente può richiedere la consegna dell'attestato di Rischio anche tramite e-mail. Verti si impegna, inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

| | Situazione del Veicolo e situazione contrattuale | Classe CU di assegnazione | Documentazione da inviare |
|---|---|---|---|
| 1 | Veicolo immatricolato per la prima volta al PRA e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA o a seguito di cessione del Contratto | Classe CU 14 | - Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà<br>- Documento attestante la cessione del Contratto<br>- Eventuale Certificato di Residenza<br>- Eventuale dichiarazione sostitutiva di non aver circolato dopo i 15 gg. successivi alla scadenza, o dopo la cessione, o dopo l'immatricolazione o dopo la voltura |
| 2 | Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA – Legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. "Legge Bersani") | Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un Contratto in corso di validità di un ulteriore Veicolo, della medesima tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare | - Attestazione dello stato del Rischio del Veicolo della stessa tipologia (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà<br>- Eventuale Certificato di Residenza<br>- Eventuale Certificato di "Stato di famiglia"<br>- Eventuale carta o Certificato di Circolazione dal quale si usufruisce la classe più favorevole |
| 3 | Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA – Articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. "Bonus Familiare" o "R.C. Familiare") | Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un Contratto in corso di validità di un ulteriore Veicolo, di diversa tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare | - Attestazione dello stato del Rischio del Veicolo di diversa tipologia (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà<br>- Eventuale Certificato di Residenza<br>- Eventuale Certificato di "Stato di famiglia"<br>- Eventuale carta o Certificato di Circolazione del Veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole |
| 4 | Provenienza da Attestato di Rischio riferito a Contratto scaduto da non più di 5 anni, e senza Sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente – Articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. "Bonus Familiare" o "R.C. Familiare") | Provenienza da Attestato di Rischio riferito a Contratto scaduto da non più di 5 anni, e senza Sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente – Articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. "Bonus Familiare" o "R.C. Familiare") | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice Civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà<br>- Eventuale "Certificazione di Stato di famiglia"<br>- Eventuale carta o Certificato di Circolazione del Veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole |
| 5 | Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato di Rischio scaduta da non oltre 5 anni | Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione o classe CU risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del Libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà<br>- Certificato di Residenza<br>- Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza Contratto |
| 6 | Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato di Rischio scaduta da oltre 5 anni | Classe CU 14 se la classe CU risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio è inferiore alla classe CU 14 oppure classe CU risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio se superiore alla classe CU 14 | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà<br>- Certificato di Residenza<br>- Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza Contratto |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Veicolo oggetto di Furto da non oltre 5 anni | Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato del Rischio relativa alla precedente Assicurazione o classe CU risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà<br>- Certificato di Residenza<br>- Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza Contratto<br>- Copia della denuncia di Furto |
| 8 | Veicolo precedentemente assicurato con Contratto temporaneo scaduto | Classe CU risultante dal Contratto temporaneo oppure classe CU 14 nel caso in cui, nel Contratto, non sia indicata la classe CU di assegnazione | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà<br>- Certificato di Residenza<br>- Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza Contratto<br>- per contratti temporanei scaduti da meno di 18 mesi copia della Polizza temporanea |
| 9 | Attestazione dello stato del Rischio indicante targa diversa da quella del Veicolo assicurato scaduta da non oltre 5 anni | Classe CU risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà<br>- Certificato di Residenza<br>- Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza Contratto |
| 10 | Veicolo precedentemente assicurato all'estero | Classe CU risultante dall'applicazione dei criteri di conversione della CU | - Attestazione dello stato del r ischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà<br>- Certificato di Residenza<br>- Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza Contratto |
| 11 | Veicolo precedentemente assicurato per il quale risulta scaduto un Contratto di leasing o di noleggio a lungo termine | Classe CU risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà<br>- Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto<br>- Certificato di Residenza |
| 12 | Veicolo assicurato con un'altra compagnia di Assicurazione a cui sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa | Classe CU risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio, oppure Classe CU risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore | - Attestazione dello stato del Rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa oppure dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la Classe CU<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà<br>- Certificato di Residenza |
| 13 | Mancanza della documentazione necessaria | Classe CU 18, con possibilità di riclassificazione entro 90 giorni dalla consegna dei documenti mancanti | |
| 14 | Mutamento di titolarità del Veicolo che comporti passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi | Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà |
| 15 | Trasferimento di proprietà di un Veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto | Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione in capo al cedente la proprietà | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà<br>- Attestazione dello Stato di famiglia |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Veicolo precedentemente dato in conto vendita (risultato poi invenduto), la cui CU è stata trasferita su altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto | Classe CU risultante dall'ultima Attestazione dello stato di Rischio antecedente la consegna in conto vendita | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà<br>- Documentazione comprovante la consegna in conto vendita<br>- Documentazione comprovante l'invenduto |
| 17 | Acquisto di nuovo Veicolo da parte di soggetto che risulti essere il conducente abituale di un Veicolo intestato a portatore di handicap, le cui generalità siano registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi | Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio rilasciato dalla precedente Assicurazione e relativo al Veicolo già assicurato | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione del Veicolo già assicurato dal quale si evidenzino le generalità del conducente abituale |
| 18 | Veicolo acquisito a titolo ereditario da soggetto convivente con il de-cuius al momento del decesso | Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione in capo al de-cuius | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà<br>- Certificato di morte<br>- Certificato di Residenza storico |
| 19 | Veicolo acquisito a titolo ereditario da soggetto non convivente con il de-cuius al momento del decesso – applicazione di quanto disposto dal comma 4bis dell'art. 134 D.lgs 209 del 7/9/2005 | Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio rilasciato dalla precedente Assicurazione e relativo al Veicolo già assicurato | - Attestazione dello stato del Rischio del Veicolo della stessa tipologia (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà<br>- Certificato di Residenza<br>- Eventuale Certificato di "Stato di famiglia" |
| 20 | Trasferimento di proprietà di un Veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa | Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione in capo al cedente la proprietà | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà<br>- Visura camerale |
| 21 | Veicolo intestato a persona giuridica, la cui proprietà viene mutata a seguito di trasferimento di proprietà conseguente a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda | Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà<br>- Visura camerale<br>- Eventuale documentazione comprovante la trasformazione, fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda |
| 22 | Mutamento della classificazione del Veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992 | Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione | - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati)<br>- Copia del libretto/carta di Circolazione con evidenza del mutamento di classificazione |

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

**Quale documento viene utilizzato per determinare la Classe di merito?**
Il documento di riferimento per la determinazione della Classe di merito è l'**Attestato di rischio**.

Al fine di stabilire la Classe di conversione universale, denominata CU, come da criteri riportati nel Provvedimento N. 72 del 16 aprile 2018, occorre verificare i dati riportati sull'Attestato di Rischio per:

- determinare una Classe di merito, considerando le annualità complete, a eccezione di quella in corso, senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, e senza Sinistri con responsabilità principale;
- considerare tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, compresa l'annualità in corso: per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi fino a giungere a determinare la Classe di assegnazione.

Per le annualità successive a quella della stipula, all'atto del rinnovo la Polizza è assegnata alla Classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive qui sotto riportata. Il criterio di assegnazione si basa sulla presenza o meno di pagamenti di effettuati dalla Compagnia per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del Veicolo assicurato.

**Importante: nella tabella della sinistrosità pregressa, presente nell'Attestato di rischio, gli anni che riportano la sigla N.A. (Veicolo Non Assicurato), non sono considerati anni senza Sinistri.**

In caso di corresponsabilità paritaria, ossia quando la responsabilità dei Sinistri è attribuita in pari misura ai Conducenti di tutti i veicoli coinvolti:

- i contratti di Assicurazione non subiranno l'applicazione del Malus;
- nell'Attestato di Rischio verrà segnalato il grado di responsabilità: questo significa che, in caso di successivi Sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del Conducente del Veicolo assicurato, verrà applicato il Malus nel momento in cui la percentuale di responsabilità cumulata raggiunga almeno il 51% negli ultimi 5 anni.

In mancanza di Risarcimento di danni, anche parziale, la Polizza è considerata immune da Sinistri secondo la logica della predetta tabella delle regole evolutive, anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento.

Inoltre all'atto del rinnovo l'assicurato, esclusivamente persona fisica e purché il Contratto sia privo di Sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni potrà richiedere l'applicazione della Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un Contratto in corso di validità di un ulteriore Veicolo, della stessa o di differente tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente (così detta Rc familiare).

**La Classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutti gli Attestati di Rischio, consente al Contraente/Proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. Auto.**

Come previsto dall'art. 134 del Codice delle Assicurazioni, le informazioni relative all'Attestato di Rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente dalla Compagnia dalla Banca dati elettronica degli attestati.

L'Attestato di Rischio non può essere rilasciato se la Polizza ha avuto durata inferiore al Periodo di osservazione (anche per mancato pagamento di una o più rate di Premio).

Il periodo di validità dell'Attestato di Rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza della Polizza. Tuttavia, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultimo Attestato conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del Rischio del Veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica Circolazione) o Furto del Veicolo assicurato;
- risoluzione della Polizza a seguito di sospensione senza riattivazione;
- mancato rinnovo della Polizza per mancato utilizzo del Veicolo.

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

| Criteri di attribuzione della Classe di merito CU | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe di merito | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 Sinistri | 4 o più Sinistri |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
| 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
| 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

## Allegato 2 – Modifiche alla Polizza

Se hai bisogno di modificare la tua Polizza, invia la documentazione indicata nella tabella che trovi qui di seguito, scegliendo una delle seguenti modalità:

- inviare una mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com
- chiamare il Servizio di Contact Center dall' Italia al numero +39 06 894 16 360 (costo della chiamata sulla base del piano tariffario del chiamante) o dall'estero al +39 06 894 16 300
- per la sola sospensione e riattivazione, il Cliente potrà anche fare richiesta accedendo online alla propria area riservata all'interno del sito www.telepassassicura.com

| | Tipo di modifica | Documentazione da inviare |
|---|---|---|
| 1 | Sostituzione con un altro Veicolo | 1) **Libretto o Documento unico di Circolazione** completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo Veicolo;<br>2) **Certificato di Residenza** delle persone presenti nella Polizza;<br>3) **Appendice di Polizza** firmata. |
| 2 | Sospensione delle garanzie in corso di Polizza | 1) **Richiesta di sospensione** corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato e la Carta Verde;<br>2) **Autorizzazione della Società vincolataria**, se il Contratto è gravato da vincolo.<br>Il modulo con la richiesta di sospensione può essere scaricato dalla pagina web www.verti.it/gia-clienti/ |
| 3 | Riattivazione delle garanzie | **Contattare il Servizio Clienti** della Compagnia al numero +39 06 8941 6360 (costo della chiamata sulla base del piano tariffario del chiamante) o dall'Estero +39 06 8947 63000 comunicando la nuova data di riattivazione |
| 4 | Trasferimento di proprietà con cessione di Polizza | 1) **Richiesta di cessione di Contratto** all'acquirente firmata dal Contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione la Carta Verde;<br>2) **copia del Libretto o Documento unico di Circolazione** del Veicolo aggiornato con passaggio di proprietà.<br>Il modulo con la richiesta di cessione di Contratto può essere scaricato dalla pagina web www.verti.it/gia-clienti/ |
| 5 | Trasferimento di proprietà senza cessione di Polizza | 1) **copia del Libretto o Documento unico di Circolazione** del Veicolo aggiornato con passaggio di proprietà. |
| 6 | Risoluzione della Polizza per cessazione del Rischio | 1) **Richiesta di risoluzione della Polizza**, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione la Carta Verde;<br>2) **Atto comprovante l'Alienazione del Veicolo**.<br>In particolare, per:<br>» vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà;<br>» esportazione definitiva, cessazione della pubblica Circolazione del Veicolo: Attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di Circolazione e delle targhe;<br>» demolizione: Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del Veicolo.<br>Per la richiesta di risoluzione del Contratto, scarica il modulo dalla pagina web www.verti.it/gia-clienti/ |
| 7 | Risoluzione della Polizza per Furto o per Appropriazione indebita | 1) **Copia della Denuncia di Furto o per Appropriazione indebita** presentata all'Autorità competente. |
| 8 | Risoluzione consensuale della Polizza | 1) **Richiesta di risoluzione del Contratto**;<br>2) **Dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione la Carta Verde;**<br>3) **Dichiarazione di non aver avuto Sinistri**, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità della Polizza. |

È facoltà della Compagnia richiedere documentazione aggiuntiva non indicata nella tabella precedente a comprova delle modifiche avvenute.

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

## Allegato 3 – Regole evolutive Bonus protetto

| Regole evolutive Bonus protetto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Classe di merito** | **0 sinistri** | **1 Sinistro** | **2 sinistri** | **3 sinistri** | **4 o più sinistri** |
| 1L | 1L | 1L | 1H | 1E | 1B |
| 1I | 1L | 1I | 1G | 1D | 1A |
| 1H | 1I | 1H | 1F | 1C | 1 |
| 1G | 1H | 1G | 1E | 1B | 2 |
| 1F | 1G | 1F | 1D | 1A | 3 |
| 1E | 1F | 1E | 1C | 1 | 4 |
| 1D | 1E | 1D | 1B | 2 | 5 |
| 1C | 1D | 1C | 1A | 3 | 6 |
| 1B | 1C | 1B | 1 | 4 | 7 |
| 1A | 1B | 1A | 2 | 5 | 8 |
| 1 | 1A | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
| 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 |
| 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 |
| 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 |
| 10 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 |
| 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 |
| 13 | 12 | 13 | 15 | 18 | 18 |
| 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 |
| 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 |
| 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |

SETINFOAUTO Ed. 18 marzo 2026

## Allegato 4 – Sintesi Massimali, Scoperti e Franchigie

| GARANZIA | | MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA | SCOPERTO e Minimo/FRANCHIGIA |
|---|---|---|---|
| RESPONSABILITÁ CIVILE AUTO | | € 6,450 milioni per danni a persone e € 1,3 milioni per danni a Cose<br>€ 10 milioni per danni a persone e Cose<br>€ 25 milioni per danni a persone e Cose | == |
| DANNI AL VEICOLO | FURTO E INCENDIO | Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro | Livello Base: Scoperto 20% e Minimo € 300<br>Livello Intermedio: Scoperto 15% e Minimo € 250<br>Livello Avanzato: Scoperto 10% e Minimo € 200 |
| | MINI KASKO | Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro<br>Massimale di € 3.000 per Sinistro e per un massimo di n.2 sinistri per anno assicurativo | Scoperto 15% e Minimo € 500 |
| | KASKO | Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro | Livello Base: Scoperto 20% e Minimo € 500<br>Livello Avanzato: Scoperto 15% e Minimo € 250 |
| | EVENTI ATMOSFERICI | Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro<br>Fino al Massimale € 3.500 per Sinistro e per un massimo di n.2 sinistri per anno assicurativo. | Livello Base: Scoperto 15% e Minimo € 500<br>Livello Avanzato: Scoperto 10% e Minimo € 250 |
| | EVENTI SOCIOPOLITICI | Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro<br>Massimale di € 3.000 per Sinistro e per un massimo di n.2 sinistri per anno assicurativo. | Livello Base: Scoperto 20% e Minimo € 500<br>Livello Avanzato: Scoperto 15% e Minimo € 250 |
| | CRISTALLI | Livello Base: Massimale € 500 per anno assicurativo<br>Livello Avanzato: Massimale € 800 per anno assicurativo | Qualora la riparazione avvenga presso un centro Vetrocar, Carglass, Doctorglass o Glassdrive, verranno applicate le seguenti franchigie:<br>- Riparazione Franchigia € 0<br>- Sostituzione Franchigia € 100<br>Qualora la riparazione non venga effettuata presso un centro Vetrocar, Carglass, Doctorglass o Glassdrive, verranno applicate le seguenti franchigie:<br>- Riparazione: Franchigia € 50<br>- Sostituzione: Franchigia € 200 |
| INFORTUNI DEL CONDUCENTE | | **Livello Base**: Morte e Invalidità permanente € 50.000<br>Rimborso per spese di cura da Infortunio € 750,00<br>**Livello Avanzato**: Morte e Invalidità permanente € 100.000<br>Rimborso per spese di cura da Infortunio € 1.500,00<br>Se al momento del Sinistro il Conducente non indossa i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile in caso di morte o Invalidità permanente è ridotta del 30% | Franchigia:<br>5%, ridotta al 3% se il Conducente utilizza presidi di sicurezza obbligatori al momento del Sinistro. |
| TUTELA GIUDIZIARIA | | **Livello Base**:<br>Massimale € 15.000 per Sinistro<br>**Livello Avanzato**:<br>Massimale € 25.000 per Sinistro | == |

Informativa privacy

# INFORMATIVA PRIVACY
# AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a **Verti Assicurazioni S.p.A.** con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al potenziale cliente/contraente/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l'"interessato") la presente informativa relativamente al trattamento dei dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").
L'interessato attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche - anche registrate - servizi di chat online, o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("preventivazione") e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto.
Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria dell'interessato. Informativa SIC consultabile sul sito www.verti.it nella sezione privacy.

| Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati | |
|---|---|
| **Titolare del trattamento** | Verti Assicurazioni S.p.A. |
| **Finalità del trattamento:** | » Preventivazione<br>» Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo<br>» Prevenzione e investigazione delle frodi<br>» Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE<br>» Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti da Verti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo<br>» Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi di Verti, invio di informazioni e pubblicità concernente prodotti e servizi di Società Terze (Società Partner di Verti) da parte di Verti, elaborazione di un profilo per la personalizzazione delle comunicazioni<br>» Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi |
| **Legittimazione e base giuridica del trattamento** | Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge. |
| **Destinatari** | I Dati potranno essere comunicati a terzi e/o potranno essere effettuati trasferimenti di dati verso paesi terzi nei termini indicati nell'Informativa Supplementare. |
| **Conservazione dei dati** | I Dati del cliente e potenziale cliente verranno conservati per il periodo necessario stabilito da obblighi di legge o amministrativi-contabili o per garantire l'espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti. |
| **Diritti del cliente e potenziale cliente** | È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati. |
| **Informazioni aggiuntive** | Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati. |

In ogni caso, l'interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
Nel caso in cui i Dati forniti, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, provengano da persone diverse dall'interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
L'interessato dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento
L'interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.

# INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

## 1. Titolare del Trattamento e dati di contatto

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i "Dati") dal potenziale cliente/contraente/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l'"interessato") inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- **Denominazione**: Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
- **Indirizzo postale**: Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- **Recapito Telefonico**: + 39.02.217251
- **Indirizzo web**: https://www.verti.it/tutto-online/contattaci - Sezione Privacy
- **Contatto del Data Protection Officer/Responsabile per la Protezione dei Dati**: DPO@verti.it

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

## 2. Categorie di dati personali

I dati trattati da Verti sono:

- Dati raccolti direttamente presso l'interessato**;**
- Dati ottenuti da fonti diverse dall'interessato e di cui maggiore dettaglio è fornito nella sezione **3. Origine dei dati personali** e/o nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento.**

Le categorie di dati che, ove necessario, saranno trattate da Verti sono le seguenti:

- Dati identificativi: carta di identità, indirizzo postale o elettronico, voce, numero di telefono, nome e cognome, firma, firma elettronica, tessera sanitaria, IP;
- Dati relativi al bene da assicurare: targa;
- Dati relativi alle caratteristiche personali: stato civile, data di nascita, luogo di nascita, età, sesso, nazionalità;
- Dati economici, finanziari e assicurativi: dati bancari, codice IBAN;
- Dati accademici e professionali: titolo di studio;
- Dati relativi al dettaglio occupazionale: professione;
- Dati particolarmente protetti: dati relativi allo stato di salute e dati giudiziari dell'interessato.

Non tutte le categorie di dati sopra dettagliate vengono utilizzate per tutti i trattamenti di dati dettagliati nella sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento**.

## 3. Origine dei dati personali

Verti tratterà i dati personali relativi all'interessato provenienti dalle seguenti fonti:

i. Forniti direttamente dall'interessato e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate sia al fine di adempiere ad obblighi di legge sia per garantire il miglioramento del servizio, servizi di chat online o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
ii. Forniti da un intermediario assicurativo;
iii. Altre società del Gruppo MAPFRE con le quali l'interessato intrattiene o ha mantenuto un rapporto contrattuale o con le quali ha richiesto la stipula di assicurazioni;
iv. Altre società appartenenti o meno al Gruppo MAPFRE con cui Verti ha accordi di collaborazione autorizzate dall'interessato a condividere i suoi dati personali con Verti;
v. Disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni);
vi. Sistemi comuni di informazioni creditizie;
vii. Banche dati di origine esterna ottenute da fonti pubbliche che verranno utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state create, come quelle relative a dati geografici, sociodemografici e statistici;
viii. Professionisti o fornitori di servizi che forniscono informazioni sulla valutazione o stima di beni immobili o veicoli. Fornitori di servizi coperti dalle polizze o fornitori di servizi consigliati e concordati, inclusi operatori e centri sanitari, officine di riparazione veicoli, professionisti o aziende di riparazioni domestiche, esperti o altri professionisti simili, a seconda dei casi.

## 4. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati

### A. DI SEGUITO SONO DETTAGLIATE LE DIVERSE FINALITÀ PER LE QUALI VERTI TRATTA I DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO

i. Trattamenti effettuati in applicazione **di misure precontrattuali**:
   a. calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("Preventivazione") mediante una delle seguenti modalità:

- Inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
- Inserendo - per il calcolo del preventivo di una polizza a copertura della responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie - solamente alcuni dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus–malus", etc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (es.: carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la cd. Preventivazione "veloce";
- Inserendo - per il calcolo del preventivo di una polizza casa e famiglia - dati specifici tra cui: cap dell'abitazione, tipologia dell'abitazione, metratura, al fine di ottenere una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a scelta dell'utente, in un preventivo generato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte dell'utente stesso di tutti i dati necessari, tra cui i dati del proprietario o dell'affittuario.

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l'interessato e anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio, a scadenza del periodo assicurativo, di una e-mail con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qualora l'interessato decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento, i Dati includeranno anche quelli relativi alla carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della pratica nel corso del tempo.

ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli **obblighi di legge** da parte di Verti:
   a. valutazione e delimitazione del rischio, prevenzione ed investigazione delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tariffarie, miglioramento delle prestazioni di Verti nell'ambito della gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
   b. Comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli Enti governativi che lo richiedono;
   c. Prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con la Direttiva Solvency II e i regolamenti di attuazione Ivass.

Questo trattamento prevede:
   - Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore.

In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.
   - La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.

iii. Trattamento effettuato sulla base del **legittimo interesse**:
   a. Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i Dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;
   b. Esecuzione di studi statistici per segmentare e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria attività e identificare le tendenze del mercato;
   c. Comunicazioni volte a invitare all'acquisto del preventivo nel periodo di validità dello stesso – 60 giorni.

iv. Trattamento effettuato in base all'**art. 130 c. 4° del Codice della Privacy**:
   a. Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della sola posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, se successivamente convertito in polizza, o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa.

v. Trattamento effettuato sulla base del **consenso**, qualora sia stato prestato:
   a. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono -anche cellulare-, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.
   La mancata accettazione del trattamento di cui alla lett. a, non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali, solo tramite posta elettronica, non personalizzate basate sull'art. 130 c. 4° Codice Privacy, in conformità con le disposizioni della sezione ***4. Finalità e basi giuridiche del trattamento A), iv lett. a***

b. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni di prodotti e servizi di Società Terze (Società Partner di Verti) da parte di Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.
c. Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.
d. Personalizzazione e adattamento delle comunicazioni creando un profilo globale che, attraverso l'analisi di tutti i dati personali, consentirà di adattare le comunicazioni a cui, se del caso, l'utente ha precedentemente acconsentito, identificando i prodotti e i servizi Verti che meglio si adattano alle sue preferenze.
Come avviene la profilazione:
- sulla base dei dati forniti e di quelli che sono stati generati nello sviluppo del rapporto contrattuale con Verti, confrontiamo un insieme aggregato di utenti che condividono caratteristiche simili (stile di vita, circostanze demografiche, geografiche, rapporto con Verti) e che hanno precedentemente mostrato interesse o acquistato altri prodotti;
- successivamente applichiamo calcoli statistici o algoritmi, insieme a metodi di anonimizzazione e pseudonimizzazione, che consentono di trovare relazioni con questo gruppo di utenti e di determinare, sulla base di comportamenti passati o scenari futuri, i prodotti, i servizi, le offerte che potremo suggerire.

In nessun momento vengono prese decisioni individuali automatizzate.
I dati trattati per questa finalità sono indicati al punto 2 "**Categorie di dati personali"**

**B. DI SEGUITO SONO RIPORTATE LE DIVERSE FINALITÀ PER LE QUALI VERTI TRATTA I DATI PERSONALI DELLE PARTI INTERESSATE CHE <u>STIPULANO UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:</u>**

i. Trattamenti effettuati **per l'esecuzione del contratto**:
a. Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, l'eventuale rinnovo della polizza assicurativa;
b. Gestione e liquidazione dei sinistri, incluse perizie e valutazioni dei danni, e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra e all'esercizio dell'attività assicurativa;
c. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore;
d. Trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto precontrattuale e/o contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi;
e. L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;
f. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono -anche cellulare-, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;
g. Nel caso di assicurazione collettiva, le informazioni di base sull'identità dell'Assicurato e quelle relative al contratto di assicurazione possono essere comunicate al Contraente che ha stipulato la polizza al fine di informarlo relativamente ai soggetti coperti in un dato momento.

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli **obblighi di legge** da parte di Verti
a. Gestire la risoluzione dei reclami e dei conflitti che possono sorgere tra Assicurati, Beneficiari, terzi danneggiati;
b. Comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli enti governativi che lo richiedono;
c. Rilasciare a favore del proprietario del veicolo e dell'assicurato del veicolo assicurato un certificato che accrediti i sinistri corrispondenti agli ultimi cinque anni di assicurazione;
d. Prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con la Direttiva Solvency II e i regolamenti di attuazione Ivass.

Questo trattamento prevede:
- Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore.

In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.
- La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.

iii. Trattamento effettuato sulla base del **legittimo interesse**:
a. Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;

b. Esecuzione di studi statistici per segmentare e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria clientela e identificare le tendenze del mercato;
c. Verifica della qualità del servizio reso (indagini di "Customer Satisfaction/Experience") al fine di effettuare indagini circa il grado di soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi prestati, nonché condurre un'analisi sulla qualità percepita dall'Interessato in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. Le interviste/questionari saranno indirizzati ai recapiti già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono -anche cellulare-, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.
Verti potrà inoltre contattare l'interessato, anche a seguito di mancato rinnovo del contratto e per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla scadenza dello stesso. È facoltà dell'interessato rispondere o meno al questionario. Un eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza. I dati personali verranno utilizzati solo per finalità di ricerca statistica e non verranno utilizzati per ulteriori scopi.

iv. Trattamento effettuato in base all'**art. 130 c. 4° del Codice della Privacy**:
a. Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della sola posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, successivamente convertito in polizza, o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa.

v. Trattamento effettuato sulla base del **consenso**, qualora sia stato prestato:
a. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono -anche cellulare-, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.
La mancata accettazione del trattamento di cui alla lett. a, non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali, solo tramite posta elettronica, non personalizzate basate sull'art. 130 c. 4° Codice Privacy, in conformità con le disposizioni della sezione ***4. Finalità e basi giuridiche del trattamento B), iv lett. a***
b. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni di prodotti e servizi di Società Terze (Società Partner di Verti) da parte di Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.
c. Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.
d. Personalizzazione e adattamento delle comunicazioni creando un profilo globale che, attraverso l'analisi di tutti i dati personali, consentirà di adattare le comunicazioni a cui, se del caso, l'utente ha precedentemente acconsentito, identificando i prodotti e i servizi Verti che meglio si adattano alle sue preferenze.
Come avviene la profilazione:
- sulla base dei dati forniti e di quelli che sono stati generati nello sviluppo del rapporto contrattuale con Verti, confrontiamo un insieme aggregato di utenti che condividono caratteristiche simili (stile di vita, circostanze demografiche, geografiche, rapporto con Verti) e che hanno precedentemente mostrato interesse o acquistato altri prodotti;
- successivamente applichiamo calcoli statistici o algoritmi, insieme a metodi di anonimizzazione e pseudonimizzazione, che consentono di trovare relazioni con questo gruppo di utenti e di determinare, sulla base di comportamenti passati o scenari futuri, i prodotti, i servizi, le offerte che potremo suggerire.

In nessun momento vengono prese decisioni individuali automatizzate.
I dati trattati per questa finalità sono indicati al punto 2 "**Categorie di dati personali".**

## 5. Periodo di conservazione dei Dati

Verti applicherà i seguenti criteri per determinare il periodo di conservazione dei Dati dell'interessato:

A. Se gli interessati **non hanno ancora stipulato il contratto di assicurazione**
a. In generale, i dati saranno conservati per tutto il tempo in cui rimane in vigore l'offerta assicurativa prodotta in risposta alla richiesta dell'interessato;
b. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;
c. Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati;
d. Per finalità di marketing e profilazione i dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso, se successivo.

B. Se gli interessati **hanno già stipulato l'assicurazione** i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri:
a. L'obbligo di conservazione stabilito dalla legge;
b. Durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto;
c. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;
d. Per finalità di marketing e profilazione i suoi dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso a seconda della fattispecie.

## 6. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. "catena assicurativa"; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

## 7. Destinatari dei Dati

Verti comunicherà i Dati degli interessati per le finalità descritte nella sezione ***4. Finalità e basi giuridiche del trattamento*** esclusivamente ai seguenti destinatari o categorie di destinatari:

1. Enti pubblici, Eiopa, Agenzia delle entrate, Giudici e tribunali e, in generale, autorità competenti, quando la Compagnia è legalmente obbligata a fornirli;
2. All'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. "catena assicurativa". I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto **4**, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;
3. Essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;
4. Con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
   - agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito, operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;
   - ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
   - ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
   - Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Potranno essere effettuati trasferimenti internazionali di dati verso Paesi terzi. Tali trasferimenti avranno luogo verso Paesi dove non esiste una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea solo quando saranno essenziali per adempiere alle finalità indicate, applicandosi, in ogni caso le garanzie adeguate per il rispetto della normativa di protezione dei dati.

Per i paesi in cui esiste una decisione di adeguatezza approvata dalla Commissione europea, la garanzia sarà tale decisione. In mancanza di una decisione di adeguatezza, si procederà sulla base dell'applicazione di adeguate garanzie, che possono essere: (i) la firma di clausole contrattuali tipo sulla protezione dei dati adottate dalla Commissione europea o (ii), per i trasferimenti internazionali tra le entità del Gruppo MAPFRE, le Norme Vincolanti d'Impresa (di seguito "BCR") approvate dalle entità del Gruppo MAPFRE. È possibile accedere al contenuto delle BCR, nonché consultare l'elenco di tali entità del Gruppo MAPFRE sul sito web aziendale: www.verti.it nella sezione privacy.

In ogni caso, qualora fosse necessario effettuare un trasferimento internazionale verso Paesi che non dispongono di una decisione di adeguatezza, e non fosse possibile utilizzare le garanzie descritte nel paragrafo precedente, il trasferimento internazionale sarà effettuato in conformità con le deroghe per specifiche situazioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

## 8. Accesso all'Area Personale e relativi servizi

L'accesso all'Area Personale di Verti e relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente.
Durante la navigazione viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.
Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.

Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno, sono individuali. In caso di comunicazione non autorizzata delle credenziali (ad es. a coniugi o figli o terze persone) la Compagnia non si assume alcuna responsabilità. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere "occupate" da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

## 9. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente (articoli dal 15 al 22 del Regolamento), l'interessato ha i seguenti diritti:

- Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
- Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.
- Richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro.
- Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
- Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
- Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 4, lettera v, senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui l'interessato si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.
I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.A., Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (Mi) iii) collegandosi al sito www.verti.it/tutto-online/contattaci - Sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

## 10. Reclami davanti all'autorità di controllo

L'interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati della Compagnia per presentare eventuali reclami in merito alla protezione dei dati.

Inoltre, informiamo che, qualora si ritegna che i dati dell'interessato non siano stati trattati in conformità con la normativa, è possibile presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati, attraverso la pagina web dedicata.